

Guida al PNRR

IN COLLABORAZIONE CON



PNRR
Italia

Aggiornata a gennaio 2022

Riforme

Concorrenza.....	8
Famiglia.....	10
Fisco.....	11
Giustizia.....	19
Inclusione e coesione.....	39
Istruzione e ricerca.....	42
Lavoro.....	48
Professioni.....	55
Digitalizzazione e proprietà industriale.....	56
Pubblica Amministrazione ...	58
Salute.....	73
Transizione ecologica.....	75
Mobilità sostenibile.....	85

Focus su

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.....	87
M1C3 - Turismo e cultura 4.0.....	103
M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare.....	109
M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.....	115
M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	121
M4C2 - Dalla ricerca all'impresa.....	128
M5C1 - Politiche per il lavoro ...	133

Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) delinea un articolato pacchetto di riforme e investimenti al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tramite il programma Next Generation EU (NGEU).

I fondi a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro prestiti, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali del Fondo complementare e 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni:

- le **16 Componenti** sono gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette **riforme e priorità di investimento** in un determinato **settore o area** di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari.

In evidenza in questo numero

RIFORME

Fisco riforma fiscale

Revisione e modernizzazione del catasto fabbricati: principi e criteri direttivi per la riforma..... 12

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Riforma della riscossione: come cambierà la governance del servizio..... 15

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Giustizia riforma processo civile

Il processo di cognizione di primo grado.....24

di Francesco Salerno, Mariavincenza Liuni e Federica Molinari - KPMG, Tax&Legal - Legal Disputes &Resolutions

Giustizia riforma processo penale

Diritto alla presunzione di innocenza e nuovi strumenti di tutela 27

di Francesco Marengi Studio Padovani in collaborazione con KPMG, Tax &Legal - White-Collar&Compliance

Attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli investimenti 31

di Francesco Marengi Studio Padovani in collaborazione con KPMG, Tax &Legal - White-Collar&Compliance

- le **6 Missioni** sono articolate in linea con i 6 Pilastri menzionati dal Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility), sebbene la formulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente.

Le 6 Missioni del PNRR sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso il testo del PNRR alla Commissione europea il 30 aprile 2021, la quale il 22 giugno 2021 ha proposto una valutazione globalmente positiva.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea.

Il 13 agosto 2021 la Commissione Europea ha erogato il prefinanziamento da circa 25 miliardi di euro all'Italia, che rappresentano il 13% dell'importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'erogazione di ulteriori fondi, invece, sarà autorizzata in funzione della realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR.

Come dispone l'articolo 24 del regolamento Ue 2021/241, lo Stato «presenta alla commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario» due volte l'anno. Secondo quanto indicato nel decreto firmato il 6 agosto dal Ministro dell'Economia

Giustizia riforma processo tributario

Limiti all'impugnazione di ruolo ed estratto di ruolo: effetto deflattivo del contenzioso a spese dei contribuenti?34

di Gianluca Stancati, Christian Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca Nobile, Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

Lavoro

Ammortizzatori sociali: come cambiano 51

di Francesco Rotondi - LabLaw Rotondi & Partner in collaborazione con KPMG, Tax&Legal

Pubblica amministrazione

Digitalizzazione dei contratti pubblici: nasce l'e-procurement 2.0 67

di Cristiano Ereddia e Gregorio Mattera - Tax & Legal - Government & Public Sector

MISSIONI**M1C2 Digitalizzazione, innovazione, competitività nel sistema produttivo**

Bonus ricerca, sviluppo e innovazione con proroghe differenziate91

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Bonus Beni Transizione

4.0: proroga al 2025 con rimodulazione 94

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

alla fine di ogni semestre è prevista la richiesta alla Commissione Europea di una rata di rimborso che sarà condizionata al raggiungimento di «obiettivi» o «traguardi» per un certo numero di riforme e progetti. La commissione valuta poi «se i pertinenti traguardi e obiettivi» siano stati «conseguiti in misura soddisfacente» e, in questo caso, autorizza l'erogazione del contributo finanziario.

(La Guida è aggiornata al 13 gennaio 2022)

Anno di conclusione del PNRR: 2026

Le riforme sono espressamente connesse agli obiettivi generali del PNRR, concorrendo, direttamente o indirettamente, alla loro realizzazione.

A tal fine, il Piano comprende **3 diverse tipologie di riforme**:

- **Riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano** (innovazioni strutturali dell'ordinamento, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese).
- **Riforme abilitanti** (interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati).
- **Riforme settoriali**, contenute all'interno delle singole Missioni (innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali: ad es., le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno).

A queste si aggiungono le **riforme di accompagnamento alla realizzazione del Piano** (sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, devono considerarsi concorrenti alla

Un triennio per potenziare l'innovazione e l'Intelligenza Artificiale97

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Il Manuale di Frascati quale best practice per il tax credit R&D.. 100

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

M2C3 Efficienza Energetica e Riqualificazione Edifici

Superbonus e bonus edilizi: come cambia il calendario delle agevolazioni..... 124

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo, Giulia Spigariol, Stefano Mazzocchetti - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

M5C1 Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione

Il Fondo impresa femminile ha finalmente regole e procedure 135

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

realizzazione degli obiettivi generali del PNRR: tra queste devono includersi gli interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali).

Inoltre, le **6 Missioni del PNRR condividono priorità trasversali**, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.

Indice delle Riforme

Tempi di realizzazione: 2021

- Legge annuale della concorrenza
- Riforma fiscale - collegato
- Riforma della giustizia tributaria - collegato
- Riforma ordinamento giudiziario
- Riforma del processo civile
- Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale
- Riforma del quadro in materia di insolvenza
- Parità di genere 2021-2026
- Incentivazione alle imprese, e in particolare semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno
- Riforma sulla disabilità
- Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)
- Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico
- Riforma istituti tecnici e professionali
- Riforma del sistema di orientamento
- Riforma classi di laurea
- Riforma dei dottorati
- Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti
- Politiche attive del lavoro e formazione
- Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
- Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA
- Riforma funzionale all'attuazione del PNRR
- Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR
- Riforma carriere PA
- Semplificazione dei contratti pubblici

- Revisione norme anticorruzione - collegato
- Riforma dei contratti pubblici
- Processo di acquisto ICT
- Riforma cloud first e interoperabilità
- Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario
- Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")
- Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima
- Semplificazione in materia ambientale
- Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
- Semplificazione trasporto pubblico locale
- Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI
- Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari
- Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana
- Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile
- Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli

Tempi di realizzazione: 2022

- Legge annuale della concorrenza 2022
- Riforma organizzazione sistema scolastico
- Riforma sistema di reclutamento degli insegnanti
- Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

- Riforma ITS (istituti tecnici superiori)
- Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
- Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico
- Strategia nazionale per l'economia circolare
- Interventi contro il dissesto idrogeologico
- Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

Tempi di realizzazione: 2023

- Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024
- Ordinamento professionale delle guide turistiche
- Riforma proprietà industriale - collegato
- Riforma di interventi per anziani non autosufficienti
- Misure di sostegno all'idrogeno

Tempi di realizzazione: 2024

- Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore

Tempi di realizzazione: 2026

- Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

Tempi di realizzazione: da stabilire

- Sostegno della famiglia
- Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato
- Contrasto del consumo del suolo
- Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
- Semplificazione interventi settore idrico
- Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale
- Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi
- Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci
- Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR

 Tempi di realizzazione: 2021

 Tempi di realizzazione: 2022

 Tempi di realizzazione: 2023

 Tempi di realizzazione: 2024

 Tempi di realizzazione: 2026

 Tempi di realizzazione: da stabilire

Concorrenza



Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza (RIFORMA ABILITANTE)	Adozione di normative relative a diversi ambiti: <ol style="list-style-type: none"> realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle telecomunicazioni nelle aree prive di copertura, nel settore portuale e delle reti di energia elettrica; concessioni di grande derivazione idroelettrica, distribuzione di gas naturale; vendita di energia elettrica; riforma servizi pubblici locali, anche prevedendo l'approvazione di un TU in ambito sanitario, nel settore della gestione dei rifiuti, diffusione delle energie rinnovabili; rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale; vigilanza del mercato e conformità dei prodotti con riferimento al regolamento 2019/1020.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 2021	DDL annuale della concorrenza 2021 "(Disegno di legge S.2469)".

Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza 2022. (RIFORMA ABILITANTE)	Potrebbe contenere: <ul style="list-style-type: none"> norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l'energia elettrica (legge annuale 2022); norme in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022); norme in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2022. Presentazione alle Camere (approvazione dicembre 2023).	DDL annuale della concorrenza 2022.

Riforma	Obiettivi
<p>Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024 (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Completamento della liberalizzazione del mercato elettrico.</p> <p>Potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenere norme in materia di concessioni autostradali prevedere gare competitive per gli affidamenti, fatti salvi i presupposti europei per l'in house; • rafforzare i divieti di proroga e di rinnovo automatico; • potenziare i controlli pubblici sull'esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici. <p>In materia di vendita di energia elettrica, occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualità, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2023 e giugno 2024. Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2024).</p>	<p>DDL annuale della concorrenza 2023 o altro provvedimento normativo da adottare entro il 2024.</p>

Famiglia



Riforma	Obiettivi
<p>Sostegno della famiglia (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare politiche per promuovere la natalità (contrastare la denatalità) • Promuovere misure per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani • Introdurre l'Assegno Unico e Universale • Revisionare i congedi parentali • Introdurre misure per il sostegno ai percorsi educativi dei figli. • potenziare la sicurezza lavorativa, attraverso le misure di sostegno al lavoro femminile • Attuare la revisione dei meccanismi che consentono una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli a carico di entrambi i genitori • Garantire equità fiscale • Attivare politiche per la formazione e l'emancipazione giovanile
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Non indicato</p>	<p>Legge 1° aprile 2021, n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Fisco



Riforma	Obiettivi
Riforma fiscale - collegato (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2021.	DDL delega legislativa (Disegno di legge C. 3343).

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

Revisione e modernizzazione del catasto fabbricati: principi e criteri direttivi per la riforma

di Fabio Avenale KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

[Torna al sommario](#)

L'art. 6 del disegno di legge di delega al Governo che reca la **riforma del sistema di rilevazione catastale degli immobili** prevede l'introduzione di nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, atti a facilitare l'**individuazione** e il **corretto classamento** degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle **informazioni presenti nel catasto** dei fabbricati (da rendere disponibili a decorrere **dal 1° gennaio 2026**). In particolare, tale integrazione dovrà attribuire all'unità immobiliare un **valore patrimoniale** e una **rendita attualizzata**, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di **adeguamento periodico**.

Per le unità immobiliari riconosciute di **interesse storico o artistico** saranno, inoltre,

introdotte adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione. Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali.

Modifiche al sistema di rilevazione catastale

La lettera a) del comma 1 indica i criteri e i principi direttivi attraverso i quali si dovrà modificare la disciplina del sistema di rilevazione catastale e, in particolare, prevedere degli strumenti adeguati da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

- immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
- terreni edificabili accatastati come agricoli;
- immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività.

Condivisione dei dati

La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 indica, invece, la necessità di prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la **condivisione dei dati** e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei

comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'acatastamento delle unità immobiliari.

Nella Relazione illustrativa si sottolinea che la modifica dovrà prevedere strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle Entrate, secondo il paradigma dell'**interoperabilità** dei rispettivi sistemi informativi, per facilitare e accelerare l'individuazione, anche attraverso metodologie innovative degli immobili non censiti o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita.

Informazioni da integrare

Il comma 2 stabilisce altresì che il Governo è delegato ad attuare, sempre attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1, un'**integrazione delle informazioni** presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.

Sono, quindi, elencati i principi e i criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega:

- prevedere che le informazioni rilevate non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali (lettera a);
- attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla **rendita catastale** determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo **valore patrimoniale** e una **rendita attualizzata** in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b);

- prevedere **meccanismi di adeguamento periodico** dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c);
- prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di **interesse storico o artistico** (come individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) adeguate **riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario** che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili. (lettera d).

Si ricorda che la legge delega 11 marzo 2014, n. 23 (anch'essa relativa alla revisione del sistema catastale), stabiliva che per determinare il valore patrimoniale medio ordinario si sarebbero dovuti seguire, tra l'altro, i seguenti parametri (per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria):

- un **processo estimativo** che utilizzasse il **metro quadrato come unità di consistenza**, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare; funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune; la previsione, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, di

adeguate riduzioni del valore patrimoniale e della rendita, alla luce dei più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

- garantire l'**invarianza del gettito** delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dalla disposizione.

In ultimo, come chiarito dalla Relazione illustrativa, la formulazione della delega in commento, a differenza di quanto previsto dalla legge delega del 2014, che faceva leva sull'adeguamento contestuale delle aliquote d'imposta al fine di assicurare l'invarianza del gettito fiscale, vieta di utilizzare per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, comunque, per finalità fiscali, i dati acquisiti sulla base dell'attività prevista ai sensi delle lettere, b), c) e d) e sembra, pertanto, escludere la rilevanza di tali attività (anche in tal caso a differenza di quanto indicato nella legge delega n. 23 del 2014), ai fini della rilevazione della capacità contributiva.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma della riscossione: come cambierà la governance del servizio

di Fabio Avenale KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

[Torna al sommario](#)

Con la **legge di Bilancio 2022** (art. 1, commi da 14 a 23, legge 30 dicembre 2021, n. 234) si anticipa una parte della riforma fiscale. In questa sede ci occuperemo della riforma della “**governance**” e della remunerazione del **servizio nazionale della riscossione**.

Più in particolare, le modifiche recate dal comma 14 intervengono sulla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; successivamente, con un successivo intervento, ci si occuperà di altri aspetti della riforma del servizio della riscossione, tra i quali anche la riformulazione dell’attuale modello di remunerazione dell’Agente della riscossione (aggio della riscossione).

Venendo agli aspetti di governance, la riforma prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta all’**indirizzo operativo e di**

controllo dell’Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

In tale ottica, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate si occuperà di approvare le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra.

Le norme, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, modificano anche il **sistema di remunerazione** dell’Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell’ente e la copertura dei relativi costi.

Modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione

Il comma 14 modifica in più parti l’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, che, sopprimendo le società del Gruppo Equitalia, aveva introdotto le norme che regolano (a decorrere dal 1° luglio 2017) le attività di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La lettera a) del comma 14 prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta all’indirizzo operativo e controllo dell’**Agenzia delle Entrate (non più** all’indirizzo e alla vigilanza del

Ministro dell'Economia e delle finanze) che ne monitora costantemente l'attività.

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo della Legge di Bilancio 2022 si evidenzia che, all'interno di un nuovo processo finalizzato alla **progressiva integrazione tra le due Agenzie**, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Ciò per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

La lettera b) stabilisce che il direttore dell'ente (non più presidente) è il **direttore dell'Agenzia delle Entrate**. Il **comitato di gestione** è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle Entrate tra i propri dirigenti (ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese).

La lettera c) modifica la disciplina dello **statuto**, prevedendo che esso, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-*bis* dell'art. 1, disciplini le funzioni e le competenze degli organi e indichi le Entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare

in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali.

Il comma 5-*bis*, sostituito dalla lettera d), stabilisce che le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 60, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

La lettera e) inserisce due nuovi commi 5-*ter* e 5-*quater*. Il primo prevede che le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle Entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 5-*quater* chiarisce che al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

La lettera f) prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione in cui sono individuati i **servizi da erogare**, le **strategie** per la riscossione, le **risorse disponibili**, gli **obiettivi quantitativi** da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di **vigilanza** sull'operato dell'Ente da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

La norma **sopprime** il riferimento all'atto aggiuntivo e, anche in considerazione delle altre modifiche introdotte dall'articolo in esame, stabilisce che i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno **direttamente individuati all'interno nella convenzione** (prevista dall'art. 59, D.Lgs. n. 300/1999) stipulata tra il Ministro dell'Economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, nella convenzione sono individuati in merito all'attività svolta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- i servizi dovuti;
- le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziare sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per:
 1. gli **oneri di gestione** calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
 2. le **spese di investimento** necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- le strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle Entrate erariali rimosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
- le modalità di indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

- la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

La lettera g) abroga il comma 13-*bis* che disciplina la trasmissione dello schema dell'atto aggiuntivo alle Camere, in conseguenza della soppressione dell'atto aggiuntivo.

La lettera h), in coordinamento con quanto previsto dalle norme in esame, chiarisce che costituisce **risultato particolarmente negativo** della gestione il mancato raggiungimento, da parte dell'ente degli obiettivi stabiliti nella convenzione (non più nell'atto aggiuntivo) non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle Entrate (non più al Ministero dell'Economia e delle finanze) e, a cura di quest'ultima al MEF per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

La lettera i) stabilisce che il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una **relazione annuale** sui risultati conseguiti con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti.

La relazione è trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Giustizia



Riforma	Obiettivi
<p>Riforma della giustizia tributaria – collegato (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico (progetto da realizzarsi nell'arco di un triennio) • Introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione • Rafforzare le dotazioni di personale e gli incentivi economici per il personale ausiliario • Ampliare l'organico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione • Revisionare l'istituto della mediazione al fine di ridurre il contenzioso
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Approvazione.</p> <p>Entro la fine del 2022 i decreti attuativi e la riforma delle Commissioni tributarie.</p> <p>Entro la fine del 2023, possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti).</p>	<p>DDL delega legislativa. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha costituito una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. La Commissione ha iniziato i propri lavori in data 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ha presentato al Ministro dell'Economia e delle finanze e al Ministro della Giustizia la relazione finale dei lavori, nella quale sono riportate una serie di proposte di intervento per la realizzazione di una riforma strutturale della giustizia tributaria.</p> <p>CNDCEC - Audizione 19/05/2021</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma ordinamento giudiziario (RIFORMA ORIZZONTALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenere un generale miglioramento sull'efficienza e sulla complessiva gestione delle risorse umane, attraverso una serie di innovazioni dell'organizzazione dell'attività giudiziaria • Garantire un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni o da logiche non improntate al solo interesse del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Calendarizzazione alla Camera.	DDL delega legislativa A.C. 2681.

Riforma	Obiettivi
Riforma del processo civile (RIFORMA ORIZZONTALE)	3 dorsali di intervento: <ol style="list-style-type: none"> 1) accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (alternative dispute resolution); 2) apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; 3) intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Approvazione attuazione delega entro il 2022.	L. 26 novembre 2021, n. 206 Consulta il documento su One LEGALE

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>Rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione.</p> <p>Tenuto conto di quanto contenuto nei disegni di legge già presentati all'esame del Parlamento, il Governo punta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; • elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale; • ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici connessi con interventi su patteggiamento, giudizio abbreviato e decreto penale di condanna; • predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame; • garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza; • migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato; • definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 2021.</p> <p>Approvazione attuazione delega entro il 2022.</p>	<p>L. 27 settembre 2021, n. 134</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del quadro in materia di insolvenza (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p>	<p>D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.</p> <p>Con il decreto-legge è stata rinviata l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs n. 14/2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021. L'istituto viene attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>



Laura, Avvocato Civilista



PUNTARE DRITTO ALL'OBIETTIVO

Per avere successo servono capacità di analisi e visione d'insieme.

One LEGALE nasce per questo.

La nuova soluzione digitale di Wolters Kluwer, grazie alla completezza delle fonti, a interpretazioni autorevoli e a sistemi di ricerca evoluti, consente di individuare subito tutto ciò che serve.

Perché avere tutti gli strumenti per puntare dritto all'obiettivo fa grande la differenza.

[Chiedi la Prova Gratuita](#)

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Il processo di cognizione di primo grado

Le novità della riforma sul processo di cognizione di primo grado

di Francesco Salerno, Mariavincenza Liuni e Federica Molinari - KPMG, Tax&Legal – Legal Disputes & Resolutions

[Torna al sommario](#)

La Legge n. 206/2021 riforma il processo di cognizione garantendo semplificazione, concentrazione, tutela e ragionevole durata.

Il tribunale in composizione monocratica (art. 1, c. 5)

La percezione da parte degli investitori internazionali del livello di competitività del nostro Paese è notoriamente correlata ai tempi della giustizia civile. Un rilievo centrale nella Legge n. 206/2021 ha pertanto assunto l'intervento sul processo ordinario di cognizione di primo grado, storicamente caratterizzato da tempi di durata non commendevoli.

I criteri direttivi dettati dal Legislatore mirano ad assicurare la semplicità, la concentrazione,

la ragionevole durata, garantendo al contempo l'effettività della tutela.

A tal fine, la Legge n. 206/2021 prevede, tra l'altro, la valorizzazione della fase che precede la prima udienza di comparizione, finalizzata a definire le pretese delle parti e il quadro delle richieste istruttorie, attraverso lo scambio di memorie integrative entro termini perentori. Detti rimedi acceleratori sono volti a fare in modo che, nel disegno del Legislatore, all'esito della prima udienza il giudice sia in grado di decidere sulle istanze istruttorie. Inoltre, impulso alla speditezza viene dato anche al giudice che sarà tenuto a fissare l'udienza di assunzione delle prove entro 90 giorni e a predisporre il calendario delle udienze.

Altra novità finalizzata presumibilmente alla deflazione del contenzioso, e dunque alla celerità della definizione delle controversie, è l'obbligo delle parti di comparire personalmente alla prima udienza. La previsione esalta il ruolo di conciliatore del giudice e potenzia il precetto degli articoli 185 e 185-bis dell'attuale codice di rito estendendo il potere del giudice di formulare una proposta conciliativa sino al momento in cui trattiene la causa in decisione.

Nell'ottica della semplificazione e della concentrazione, appare ridimensionato il ruolo del collegio che sarà chiamato a decidere solo per le questioni più complesse e maggiormente rilevanti.

Di seguito una sintesi delle previsioni della Legge n. 206/2021 relative al processo di primo grado.

Il nuovo iter

I d.lgs. saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi.

1. Nell'atto di citazione dovranno essere indicati:
 - a. in modo specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
 - b. gli specifici mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
 - c. in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c., l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ex art. 82 e ss. c.p.c. in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c. e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto dovrà:
 - a. proporre tutte le difese;
 - b. prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;
 - c. ferme le preclusioni ex art. 167 c. 2 c.p.c. indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.
3. Prima dell'udienza di prima comparizione:
 - a. l'attore, entro un congruo termine fissato a pena di decadenza, potrà proporre con memoria integrativa:
 - le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale;
 - chiedere di essere autorizzato a chiamare il terzo ex artt. 106 e 269 c. 3 c.p.c. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
 - precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate;
 - indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali;
 - b. il convenuto, entro un successivo termine fissato a pena di decadenza, con memoria integrativa potrà:
 - modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;
 - indicare i mezzi di prova;
 - effettuare le produzioni documentali;
 - c. le parti, entro un ulteriore termine, potranno replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.
4. All'udienza di prima comparizione:
 - a. le parti dovranno presentarsi personalmente ai fini del tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. La mancata comparizione delle stesse, senza giustificati motivi, sarà valutabile dal giudice ex art. 116 c. 2 c.p.c.;
 - b. il giudice provvederà sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza predisponendo il calendario del processo e fissando, entro 90 giorni, la successiva l'udienza per l'assunzione delle prove.

5. Esaurita la trattazione e l'istruzione della causa, il giudice:
 - a. potrà fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando, prima di detta udienza, i seguenti termini perentori, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente:
 - 60 giorni per le note scritte di p.c.;
 - 30 giorni per le comparse conclusionali;
 - 15 giorni per le memorie di replica;
 - b. ove abbia disposto la discussione orale della causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, potrà riservare il deposito della sentenza entro 30 giorni dall'udienza di discussione.
6. Successivamente all'udienza di rimessione della causa in decisione, il giudice si riserverà e depositerà la sentenza nei successivi 30 giorni se la causa pende avanti al tribunale in composizione monocratica, 60 giorni qualora la stessa sia avanti al tribunale in composizione collegiale.

Il tribunale in composizione collegiale (art. 1, c. 6)

Nell'esercizio della delega i d.lgs. saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi:

1. ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
2. prevedere un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogo al tribunale in composizione monocratica.

Il giudice di pace (art. 1, c. 7)

I d.lgs. seguiranno i seguenti criteri direttivi:

1. uniformare il processo davanti al giudice di pace a quello davanti al tribunale in composizione monocratica;
2. rideterminare la competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando l'art. 27 del d.lgs. n. 116/2017.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Diritto alla presunzione di innocenza e nuovi strumenti di tutela

di Francesco Marengi Studio Padovani
in collaborazione con KPMG, Tax & Legal -
White-Collar&Compliance

[Torna al sommario](#)

Publicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 14 dicembre 2021 il d. lgs. 8 novembre 2021, n.188, di (parziale) recepimento della direttiva UE 2016/343 – che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro il 1° aprile 2018 –, con la quale il legislatore europeo intende rafforzare il **diritto a un equo processo**, stabilendo **norme minime comuni** sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (in particolare: presunzione di innocenza e partecipazione al processo), così da rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale, facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni e rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini.

L'attuazione della direttiva – come indicato nel testo del PNRR – è stata “sdoppiata”, separando, nel contesto della riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio, i due distinti ambiti del processo in assenza (cui ora è dedicato il co. 7 dell'art. 1 della legge delega di riforma della giustizia penale) e della tutela

della **presunzione di innocenza**, cui è specificamente rivolto il d. lgs. 188/2021 (adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020).

Nell'ambito del decreto il legislatore si è dunque limitato a introdurre, come si ricava dalla relazione illustrativa, quelle sole disposizioni necessarie ad assicurare la **conformità** della disciplina interna alle indicazioni euro-unitarie in tema di presunzione di innocenza, colmando le lacune esistenti e prevedendo:

- (i) misure apposite per garantire che la persona indagata o imputata non sia pubblicamente **presentata come colpevole** da autorità pubbliche o giudiziarie prima della decisione sulla sua responsabilità;
- (ii) misure adeguate da adottarsi in caso di **violazione** di tale obbligo, attribuendo all'interessato uno strumento di **ricorso** effettivo;
- (iii) criteri specifici per limitare e disciplinare i casi di ricorso a misure di **coercizione fisica** dell'indagato-imputato in udienza o in circostanze pubbliche.

Dichiarazioni di autorità pubbliche

L'art. 2 del d. lgs. 188/2021 introduce un espresso **divieto** per le **autorità pubbliche** di indicare **pubblicamente** come **colpevole** la persona indagata o imputata, fino a che l'eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione, accanto alle conseguenze penali, disciplinari e risarcitorie già previste

dall'ordinamento, il decreto introduce la possibilità per l'interessato di richiedere alla stessa autorità dichiarante la **rettifica** della dichiarazione resa, lesiva del suo diritto alla presunzione di innocenza.

A fronte della ricezione di una richiesta di rettifica, l'autorità pubblica potrà alternativamente:

- se ritiene **fondata** la richiesta, procedere alla rettifica **immediatamente** o comunque **non oltre 48 ore**, con le medesime modalità della dichiarazione o comunque con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.
- se ritiene **infondata** la richiesta, non accoglierla. In tal caso – così come nel caso in cui la rettifica non rispetti le modalità di pubblicazione previste – l'interessato potrà chiedere al **tribunale**, con istanza ex art. 700 c.p.c, di ordinare all'autorità la pubblicazione della rettifica, secondo le modalità indicate.

I rapporti del Pubblico Ministero con gli organi di informazione

Con l'art. 3 il d. lgs. 188/2021 interviene invece sulla **disciplina di rapporti del Pubblico Ministero con gli organi di informazione**, introducendo le seguenti previsioni:

- Il procuratore della Repubblica (o il magistrato dell'ufficio appositamente delegato) mantengono i rapporti con gli organi di informazione **esclusivamente tramite**

comunicati ufficiali, oppure – nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, e sulla base di determinazione assunta con **atto motivato** che dia conto delle specifiche ragioni di interesse pubblico – tramite **conferenze stampa**.

- La diffusione di **informazioni sui procedimenti penali** è d'ora innanzi consentita soltanto quando **strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini** o in presenza di **altre specifiche ragioni di interesse pubblico**.
- Nei casi in cui la diffusione di **informazioni sui procedimenti penali** è consentita, il procuratore della Repubblica **può autorizzare** (con atto motivato) **gli ufficiali di polizia giudiziaria** a fornire, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti.
- Nei comunicati e nelle conferenze stampa è **vietato assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza**.

La vigilanza sul rispetto di tali modalità e divieti è affidata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Infine, per coordinare tale disciplina speciale con il codice di rito, il decreto interviene altresì sull'art. 329 c.p.p. (in tema di **segreto** sugli atti di indagine), specificando che il Pubblico Ministero possa autorizzare la pubblicazione di singoli atti o parti di essi soltanto qualora ciò sia **«strettamente» necessario** per la prosecuzione delle indagini.

La presunzione di innocenza nel processo: modifiche al codice di procedura penale

La riforma infine introduce un nuovo art. 115-*bis* c.p.p., in tema di «**Garanzia della presunzione di innocenza**». Tale articolo prevede che:

- Nei provvedimenti **diversi da quelli che decidono della responsabilità penale dell'imputato** (e con esclusione degli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona interessata), la persona indagata o imputata **non può essere indicata come colpevole**, fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
- In caso di **violazione**, la persona interessata può, **nei dieci giorni successivi**, richiedere la **correzione** del provvedimento, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. Sull'istanza di correzione il giudice provvede, con decreto motivato, **entro quarantotto ore** dal suo deposito. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali nei **dieci giorni successivi** possono proporre **opposizione** al presidente del tribunale o della corte.
- Nei provvedimenti **diversi da quelli che decidono della responsabilità penale dell'imputato** e che tuttavia **presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza**, l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza della persona indagata o imputata a quanto **necessario** (presupposti, requisiti

e condizioni) per l'adozione del provvedimento.

Il d. lgs. 188/2021 modifica altresì l'art. 314 c.p.p., in tema di **riparazione per ingiusta detenzione**, precisando espressamente che la decisione dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

Da ultimo, per quanto attiene alle modalità di **assistenza dell'imputato all'udienza**, il decreto interviene anche sull'art. 474 c.p.p., aggiungendo che, là dove l'imputato non possa parteciparvi **libero nella persona**, ma sia necessaria l'adozione di cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza, il giudice disponga tali cautele con ordinanza, sentite le parti e che, al venir meno dei motivi del provvedimento, le revochi. Si prevede inoltre che in tali casi debba comunque essere garantito il diritto dell'imputato e del difensore di **consultarsi riservatamente**.

Considerazioni finali

Il d. lgs. 188/2021, nel disciplinare le comunicazioni della autorità pubbliche e il tenore formale dei provvedimenti giudiziari, sembra trascurare l'esigenza di assicurare una tutela (anche) **sostanziale** del diritto alla presunzione di innocenza: ad esempio, limitando le conseguenze giuridiche extra-penali derivanti, per la persona fisica, dalla pendenza di un procedimento penale. In tale direzione, deve segnalarsi come la l. 134/2021 di **riforma della giustizia penale** invece indichi al Governo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per

l'intervento delegato, di prevedere che la **mera iscrizione** del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. **non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo** (art. 1, co. 9, lett. s).

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli investimenti

di Francesco Marengi Studio Padovani
in collaborazione con KPMG, Tax & Legal -
White-Collar&Compliance

[Torna al sommario](#)

Con l. 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». Il decreto, che introduce misure urgenti per la realizzazione degli obiettivi PNRR per il 2021 e per l'accelerazione delle iniziative del PNRR, contiene anche una serie di previsioni finalizzate al **rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia**, che potenziano l'elasticità e la **celerità** delle procedure, introducendo forme di **contraddittorio** e di prevenzione **collaborativa**.

Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

Anzitutto, l'art. 47 del decreto interviene sul c.d. Codice antimafia (d. lgs. 159/2011) per assicurare

un migliore **coordinamento** tra i **provvedimenti antimafia** di competenza prefettizia e le **misure di prevenzione** dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, applicabili dal giudice penale.

In particolare, si prevede che:

- Nel caso in cui risultino **già applicate** all'impresa **misure amministrative di prevenzione collaborativa**, il Tribunale investito della richiesta valuta se sostituirlle con un provvedimento di **nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario**, per il controllo giudiziario dell'attività economica interessata;
- Nel caso in cui l'impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva abbia impugnato il provvedimento prefettizio e richiesto al Tribunale l'applicazione del **controllo giudiziario volontario**, il Tribunale può accogliere la richiesta soltanto dopo aver **sentito**, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., non soltanto il procuratore distrettuale competente, ma anche **il prefetto che ha adottato l'interdittiva**, oltre agli altri soggetti interessati.
- I provvedimenti che dispongono l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario **sospendono il termine** per il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto (che altrimenti deve provvedervi entro trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica) nonché **gli effetti delle interdittive prefettizie**; tali provvedimenti sono inoltre comunicati al prefetto competente per l'inserimento

nella banca dati e costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione collaborativa nei cinque anni successivi.

Contraddittorio nel procedimento di rilascio delle interdittive antimafia

L'art. 48 del decreto innova invece il procedimento di rilascio delle interdittive antimafia, introducendo una **fase di contraddittorio preliminare** con l'interessato.

In particolare, si prevede che:

- Nel caso in cui il prefetto, all'esito delle verifiche disposte, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva o per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, se non ricorrono particolari esigenze di celerità **dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato**, indicando gli elementi ritenuti sintomatici e assegnando **un termine**, non superiore a venti giorni, per presentare **osservazioni scritte** o per richiedere **l'audizione**.
- La procedura del contraddittorio deve concludersi **entro sessanta giorni** dalla ricezione della comunicazione;
- All'esito del contraddittorio, il prefetto può alternativamente (i) **rilasciare informazione antimafia liberatoria**, oppure (ii) **disporre l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa o adottare l'informazione antimafia interdittiva**, in presenza dei relativi presupposti.

- Nel periodo intercorrente tra la ricezione della comunicazione "preventiva" e la conclusione del contraddittorio, eventuali **variazioni** dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società o enti interessati (elencate esemplificativamente nella disposizione), possono costituire oggetto di **valutazione** ai fini dell'adozione dell'interdittiva prefettizia.
- Anche nell'esercizio dei **poteri di accesso e accertamento** il prefetto può invitare in sede di **audizione personale** i soggetti interessati a produrre **ogni informazione ritenuta utile**.

Deve sottolinearsi come tale contraddittorio endo-procedimentale, che consente al soggetto interessato una difesa preliminare rispetto all'eventuale applicazione di misure antimafia prefettizie, risulti però sensibilmente **limitato** dalla previsione che non possano formare oggetto della comunicazione all'interessato tutte le informazioni il cui **disvelamento** possa pregiudicare altri procedimenti amministrativi, accertamenti antimafia o attività processuali.

Prevenzione collaborativa

L'art. 49 del decreto inserisce infine nel Codice antimafia il nuovo art. 94-*bis*, che introduce inedite **misure amministrative di prevenzione collaborativa**, applicabili in caso di agevolazione **occasionale**.

Si prevede, in particolare, che il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a **situazioni di agevolazione occasionale**, prescriva all'impresa, società o associazione interessata l'osservanza, **per un**

periodo compreso tra sei e dodici mesi, di una o più misure tra:

- L'adozione e l'efficace attuazione di **misure organizzative**, anche ai sensi del d. lgs. **231/2001**, per rimuovere e prevenire le cause di agevolazione;
- La **comunicazione al gruppo interforze** di una serie di atti (di **disposizione, acquisto, pagamento** effettuati, di **pagamenti ricevuti, di incarichi professionali** conferiti e di **amministrazione e gestione fiduciaria** ricevuti), di valore **non inferiore a 5.000 euro** (o valore superiore definito dal prefetto), entro **quindici giorni** dal loro compimento.
- La **comunicazione al gruppo interforze**, da parte di società di persone o capitali, dei **finanziamenti** in qualsiasi forma erogati da parte di soci o di terzi;
- La **comunicazione al gruppo interforze** dei contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- L'utilizzo di un **conto corrente dedicato**, per pagamenti, riscossioni e finanziamenti elencati.

Il prefetto può inoltre eventualmente nominare **uno o più esperti**, incaricati di supportare il soggetto interessato nell'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Le misure di prevenzione collaborativa **cessano nel caso di applicazione del controllo giudiziario**, possono essere in ogni momento **revocate o modificate** e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva. Se alla scadenza del termine il prefetto accerta

l'avvenuto venir meno dell'agevolazione rilascia **informazione antimafia liberatoria**.

Altre modifiche in tema di documentazione e informazione antimafia

La legge di conversione ha inoltre modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'**ambito di applicazione della documentazione antimafia**, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**. Analogamente, anche all'art. 91, co. 1-*bis* si **eleva da 5.000 a 25.000** l'importo dei fondi europei di cui si fruisca su terreni agricoli perché sia necessaria la richiesta dell'informazione antimafia.

Infine, sono stati inseriti nel codice antimafia **obblighi di comunicazione** al prefetto e agli altri enti interessati del cambiamento della sede sociale da parte del soggetto sottoposto a verifica, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, senza che ciò incida sull'individuazione del prefetto competente per il rilascio.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Limiti all'impugnazione di ruolo ed estratto di ruolo: effetto deflattivo del contenzioso a spese dei contribuenti?

di Gianluca Stancati, Christian Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca Nobile, Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

[Torna al sommario](#)

Il dibattito sulla riforma del processo tributario si arricchisce di un nuovo autorevole interlocutore, il CNEL che affianca una sua proposta alle due soluzioni prospettate dalla Commissione interministeriale ancora al vaglio del Governo. Ma nel frattempo il legislatore ha ritenuto di poter perseguire efficacemente l'obiettivo di **deflazionare il contenzioso** con l'introduzione di una norma volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie scaturite dall'impugnazione degli estratti di ruolo. Impugnazioni proposte dai contribuenti, almeno secondo l'Agenzia delle entrate, spesso

a scopi dilatori e basate su eccezioni pretestuose.

Cosa prevede il decreto Fisco-Lavoro

Indubbiamente un problema esiste, come ricordato anche nella Relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria (30 giugno 2021), che, peraltro, riproduce i risultati di un documento dell'Agenzia della riscossione. Nella valutazione dei Commissari "l'intensificarsi dei **ricorsi contro gli estratti di ruolo**, pur se concentrati in alcune regioni e sparsi su più giurisdizioni, è imponente: nel 2020, anno contraddistinto dalla pressoché totale inerzia degli uffici incaricati della riscossione, vi sono stati ben 55.000 ricorsi sui circa 135.000 complessivi, pari a circa il 40 per cento".

Considerazioni che devono aver fortemente impressionato il legislatore, se gli hanno suggerito l'inserimento di un'apposita disposizione nel decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) per introdurre **limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, del ruolo e della cartella di pagamento**.

Per ottenere questo obiettivo ha scelto di intervenire direttamente sull'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, rubricato "Formazione dei ruoli" aggiungendo un apposito comma, il 4-bis: "**L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione** nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,

per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Intanto, va subito chiarito che l'estratto di ruolo, sebbene il legislatore abbia sentito la necessità di includerlo tra i provvedimenti contemplati dal comma 4-bis, non pare potesse essere suscettibile di impugnazione neppure prima. Non solo non è ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili e oggetto del ricorso dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, ma va osservato che anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 19704 del 2015, dopo aver opportunamente chiarito in lungo *excursus* la **differenza sostanziale tra ruolo** (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) ed **estratto di ruolo** (elaborato informatico contenente gli elementi della cartella che non contiene né, per sua natura, potrebbe contenere nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta), ha stabilito indiscutibilmente la non impugnabilità del secondo, “innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (*ex art. 100 c.p.c.*) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal

mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato”.

Per la verità, le Sezioni unite si sono spinte anche oltre, negando espressamente la natura provvedimento dell'estratto di ruolo che è (e resta sempre) solo un “documento” inidoneo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere), confermandone anche per questa via l'esclusione dal novero degli atti oggetto di possibile ricorso.

Dal punto di vista pratico, la modifica normativa comporta che **non sarà più consentito impugnare i ruoli** e le **cartelle non notificate** o in relazione alle quali venga lamentato un vizio di notifica, della cui esistenza si sia avuta **contezza attraverso gli estratti di ruolo** rilasciati su richiesta dall'Agente della riscossione.

Questa drastica misura viene parzialmente temperata dall'introduzione di **tre eccezioni** al divieto di impugnazione che operano a condizione che il contribuente dimostri che l'iscrizione del ruolo gli abbia precluso la partecipazione ad una procedura d'**appalto**, gli abbia impedito la riscossione di crediti vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche o di società a totale partecipazione pubblica, o, ancora, gli abbia causato, più genericamente, la perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

I precedenti giurisprudenziali

Non si può fare a meno di notare che la dichiarata finalità della novella risulta in stridente contrasto con le motivazioni giuridiche e, si aggiunge in un sussurro, di buon senso, che avevano indotto il giudice della legittimità, con la già citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2015, a ritenere “ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”.

Le Sezioni Unite avevano senza incertezze respinto la tesi che inibire l’impugnazione su questi presupposti potesse avere l’effetto di limitare il numero delle controversie portate davanti al giudice, in base alla considerazione, peraltro, ovvia, che “l’impugnazione della cartella, ancorché “ritardata”, interverrebbe in ogni caso al momento della notifica dell’atto successivo, mentre la proposizione “anticipata” di essa potrebbe evitare l’emissione e la notifica (quindi l’impugnazione) dell’atto successivo e perciò indurre un possibile effetto deflativo”, seguendo, quindi, un percorso logico diametralmente opposto a quello battuto dall’odierno legislatore. Ma, in realtà, sembra molto più decisivo e coerente con l’esigenza di garantire il diritto costituzionale alla difesa, l’argomento squisitamente giuridico secondo cui anche un “incremento del contenzioso non potrebbe giustificare una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale consistente nel posticipare la possibilità di accesso ad essa

ad un momento successivo al sorgere dell’interesse ad agire e perciò ad un momento in cui è possibile che alcuni effetti lesivi dell’atto si siano già prodotti”.

Proprio in questi aspetti sembra essere il cuore della **questione risolta un po’ frettolosamente** dal legislatore senza tener conto, citando ancora le Sezioni Unite, che “posticipare il momento in cui il contribuente può far valere l’illegittimità della pretesa non serve a “sveltire” l’azione di prelievo ma solo ad aumentare il danno derivante da azioni esecutive in ipotesi portate avanti sulla base di pretese illegittime”. E in questo caso non si può neppure dire che, come purtroppo succede spesso, l’orientamento della giurisprudenza si sia dimostrato ondivago, perché è stato più volte confermato, dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 fino alla recentissima ordinanza n. 27860 del 12 ottobre 2021 in cui si ribadisce che “una lettura costituzionalmente orientata (n.d.A. dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992) impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, della impugnabilità dell’atto precedente, non notificato insieme all’atto successivo notificato, non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità o la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e quindi non escluda la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari

rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Gli effetti sui contribuenti

Gli **effetti lesivi** dell'atto, che potrebbero prodursi in capo al contribuente per l'impossibilità di anticipare le proprie difese, non sono così remoti considerato che i termini di attivazione delle procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione non consentono di ottenere in tempo utile una pronuncia del giudice tributario, di fatto **comprimendo l'esercizio del diritto di difesa** con una sorta di surrettizia reintroduzione del principio del *solve et repete*.

Non è difficile prevedere che nei 5 giorni concessi, per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, dall'avviso di intimazione previsto dal comma 2 dell'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, sarà impossibile anche solo incardinare la controversia presso la competente Commissione tributaria.

Quel che è peggio è che in questo modo si **svuota di significato** la stessa previsione normativa recata dal comma 2 dell'art. 50, che impone all'Agente della riscossione, nel caso in cui la procedura esecutiva non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, uno specifico adempimento, la notifica dell'avviso di intimazione, in mancanza del quale il processo di espropriazione forzata si arresta, cautela evidentemente introdotta come estrema tutela all'integrità patrimoniale del contribuente.

Analoghe considerazioni varrebbero anche per le altre forme di sollecito che precludono

all'applicazione da parte dell'Agente della riscossione di **misure di natura coattiva** che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, ad esempio il preavviso di **fermo amministrativo** o il preavviso di **ipoteca** anche se in queste due fattispecie il termine concesso al contribuente sale a 30 giorni, comunque troppo pochi per pensare di attivare la tutela giurisdizionale.

In ogni caso appare evidente che l'auspicato - ma sarebbe meglio definirlo presunto alla luce delle condivisibili considerazioni della sentenza n. 19704/2015 - **effetto deflattivo del contenzioso** verrebbe raggiunto a **spese dei diritti costituzionalmente garantiti dei contribuenti**.

Dubbi sulla costituzionalità

E questo ci conduce all'inevitabile conclusione che la nuova norma possa legittimamente suscitare più di un dubbio sulla sua **costituzionalità**. Senza ripetersi, si è già visto come sia destinata a comprimere il **diritto alla difesa** ponendosi in netto contrasto con le previsioni dell'art. 24 Cost. senza contare che il rispetto dei diritti della difesa, come ricordato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07, “costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo”.

Ma si potrebbe assumere che anche i principi di **uguaglianza** e di **capacità contributiva**, articoli 3 e 53 Cost., risultino compromessi nell'applicazione della nuova disposizione che potrebbe

introdurre incongrue disparità di trattamento, ad esempio tra un'impresa che partecipa a gare d'appalto ammessa all'impugnazione di una cartella invalidamente notificata ed una persona fisica destinataria di un preavviso di ipoteca a cui, invece, la tutela giurisdizionale preventiva sarebbe preclusa.

Conclusioni

In definitiva, non si può fare a meno di notare che, per perseguire lo scopo di rendere efficiente, adeguatamente tempestivo e soprattutto credibile il sistema della giustizia tributaria, meglio sarebbe non cedere alla tentazione di imboccare **scorciatoie**, peraltro solo apparentemente più facili, ma proseguire sulla strada maestra forse più faticosa, ma certo più lineare, delle riforme organiche.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Inclusione e coesione



Riforma	Obiettivi
<p>Parità di genere 2021-2026</p>	<p>Favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente.</p> <p>Correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica.</p> <p>La Strategia nazionale presenta cinque priorità: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere</p> <p>Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Comunicazione biennale sulle pari opportunità e relazione di genere (PNRR/PCN)</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il primo semestre 2021.</p> <p>Adozione.</p>	<p>Strategia nazionale (in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025).</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Incentivazione alle imprese, e, in particolare, semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno</p> <p>(RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Revisione delle norme sugli investimenti e gli interventi nel Mezzogiorno.</p> <p>Supportare la ripresa e la crescita del Paese.</p> <p>Contribuire alla realizzazione della coesione sociale e territoriale.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 30 settembre 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere.</p>	<p>DDL delega legislativa (schema predisposto da una commissione interministeriale - su materia analoga il Def qualifica come collegato un disegno di legge di revisione degli incentivi alle imprese).</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma sulla disabilità (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Riforma della normativa sulle disabilità nell’ottica della de-istituzionalizzazione e della promozione dell’autonomia delle persone con disabilità.</p> <p>Rafforzamento e qualificazione dell’offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali.</p> <p>Semplificazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari.</p> <p>Revisione delle procedure per l’accertamento delle disabilità.</p> <p>Promozione dei progetti di vita indipendente.</p> <p>Promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati.</p> <p>Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge di bilancio 2020 (800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Approvazione avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021.</p> <p>Decreti legislativi entro giugno 2024.</p>	<p>Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”. Provvedimento in vigore dal 31 dicembre 2021.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare il sistema di governance delle ZES. • Favorire meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi. • Favorire l'insediamento di nuove imprese.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Istruzione e ricerca



Riforma	Obiettivi
Riforma organizzazione sistema scolastico (RIFORMA SETTORIALE)	Fornire soluzioni concrete a 2 tematiche in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione del numero degli alunni per classe; • il dimensionamento della rete scolastica. Superare l'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022. Approvazione.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Riforma sistema di reclutamento dei docenti (RIFORMA SETTORIALE)	Coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Obiettivo strategico: un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvazione entro giugno 2022.	Legge delega.

Riforma	Obiettivi
Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico. (RIFORMA SETTORIALE)	Costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione della Scuola di Alta Formazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022. Entro il 2025, piena attuazione della riforma.	DDL.

Riforma	Obiettivi
Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.</p> <p>La revisione della governance degli IRCCS sarà conseguita attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione delle loro aree di competenza.</p> <p>Si prevede inoltre di differenziare gli IRCCS a seconda delle loro attività, creare una rete integrata fra gli Istituti e facilitare lo scambio di competenze specialistiche fra gli IRCCS stessi e con le altre strutture del SSN.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la fine del 2022.	Decreto legislativo.

Riforma	Obiettivi
Riforma istituti tecnici e professionali (RIFORMA SETTORIALE)	<p>La riforma, implementata dal Ministero dell'Istruzione, mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese. In particolar modo, orienta il modello di istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandolo altresì nel rinnovato contesto dell'innovazione digitale.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022.	DDL.

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma ITS (istituti tecnici superiori) (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0).</p> <p>Consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori.</p> <p>Integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.</p> <p>Il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il “modello Emilia Romagna” dove collaborano scuole, università e imprese.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2022.</p>	<p>Disegno di legge “Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021 e attualmente all’esame della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato (DDL 2333).</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma del sistema di orientamento (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Introduce moduli di orientamento formativo - da ricomprendersi all'interno del curriculum complessivo annuale - rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro.</p> <p>La riforma sarà implementata attraverso l'introduzione di moduli di orientamento - circa 30 ore annue - nella scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di incentivare l'innalzamento dei livelli di istruzione e la realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento, relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli Istituti di formazione professionale (ITS). Infine, verrà ampliata la sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Riforma classi di laurea (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'obiettivo di rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi e consentire lo sviluppo di competenze multidisciplinari sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale, oltre alla costruzione di soft skills.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere</p> <p>Entrata in vigore dicembre 2022.</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Con l'art. 14 viene disposto che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Viene inoltre previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.</p> <p><u>Consulta il documento su One LAVORO</u></p>

Riforma	Obiettivi
Riforma dei dottorati (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e rafforzando le misure per la costruzione di percorsi di dottorato non finalizzati alla carriera accademica.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Provvedimento in vigore dal 13 gennaio 2022.

Riforma	Obiettivi
<p>Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Revisione dell'attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012). Le principali modifiche previste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati; • supporto della sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, che però consenta l'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l'ospitalità studentesca; • adeguamento degli standard per gli alloggi, mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate; • agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati. • digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con l'art. 64, comma 8, è stato innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla Legge 338/2000.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Lavoro

Riforma	Obiettivi
Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l'ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. • Definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. • Allargare la platea delle aziende e dei lavoratori ammessi ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni, in modo da costruire una rete di protezione più estesa, inclusiva e resistente alle crisi congiunturali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	<p>La riforma degli ammortizzatori sociali è contenuta all'interno della legge di Bilancio 2022. L'obiettivo principale è di ampliare la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale. La Cassa di integrazione guadagni straordinaria (CIGS) viene estesa alle imprese di tutti i settori con più di 15 dipendenti (e non più limitata a specifici settori). Per le imprese più piccole e non coperte da altri trattamenti viene invece esteso il Fondo di integrazione salariale anche a quelle con un solo dipendente (e non più 5).</p> <p>Legge 30 dicembre 2021, n. 234</p> <p>Consulta il documento su One Fiscale</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p>

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

Riforma	Obiettivi
<p>Politiche attive del lavoro e formazione (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>La riforma, che dispone di un ammontare di 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023, si struttura in due linee di intervento specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata. Attenzione specifica sarà dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Programma sarà adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; • Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ANPAL e d'intesa con le Regioni, con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del reddito di cittadinanza e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale (CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa). Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani - quale il rafforzamento del sistema duale - e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p>	<p>Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 novembre 2021 "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)".</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 14 dicembre 2021 "Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze"</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori, con azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare.</p> <p>La riforma comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici derivanti dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; • il rafforzamento della capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro; • l'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; • il sostegno al processo di trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare e all'adozione di misure di deterrenza e di incentivi per il lavoro regolare; • la realizzazione di campagne di comunicazione e di attività di informazione e sensibilizzazione; • il rafforzamento del sistema di governance per contrastare il lavoro sommerso a livello nazionale e locale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2022 adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.</p> <p>Entro marzo 2024 piena implementazione delle misure incluse nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.</p>	<p>Piano nazionale e tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.</p>

Ammortizzatori sociali: come cambiano

di Francesco Rotondi - LabLaw Rotondi & Partner in collaborazione con KPMG, Tax&Legal

[Torna al sommario](#)

La riforma degli ammortizzatori e il PNRR

Il tema della **riforma** degli **ammortizzatori sociali** è centrale sia nell'ambito del contesto economico in fase di rilancio sia per la fase esecutiva del PNRR e della conseguente road-map delle riforme. L'impianto normativo pre-crisi, infatti, ha dimostrato di non essere capace di tutelare tutte le categorie di lavoratori e di erogare prestazioni economiche ai singoli tali da rappresentare un decisivo sostegno.

Per meglio comprendere la collocazione della riforma nell'ambito del più complesso programma del PNRR, la riforma degli ammortizzatori non è disciplinata fra i progetti direttamente imputabili al Piano ma ad essa si richiama negli obiettivi generali come "di **accompagnamento alla realizzazione del Piano**". L'esigenza di un intervento riformatore è stata ritenuta necessaria anche nelle Country specific recommendation dell'Enione Europea.

L'idea di fondo è quella di implementare **strumenti di sostegno al reddito** che consentano al

lavoratore di affrontare con maggiore serenità le fasi di transizione tipiche dell'attuale mercato.

La tendenza - confermata nel testo della riforma - è quindi quella dell'introduzione di strumenti di sostegno al reddito tendenti ad un c.d. **universalismo differenziato**.

Il PNRR afferma testualmente: "l'obiettivo è mettere a sistema l'ampliamento del campo di applicazione delle prestazioni assicurative in costanza di rapporto, garantendo a tutti i lavoratori specifici trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito sulla base delle soglie dimensionali dell'impresa e tenendo conto delle caratteristiche settoriali, con un rafforzamento della rete di sicurezza contro la disoccupazione e l'inoccupazione implementando le protezioni dei lavoratori discontinui e precari".

Il testo del Piano lega, poi, la riforma degli strumenti di sostegno al reddito alla **riforma delle politiche attive** prevedendone un loro deciso **rafforzamento**.

In attuazione delle indicazioni del piano, la **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234/2021) interviene con riferimento agli ammortizzatori sociali sull'impianto normativo del D.Lgs. n. 148/2015 modificando nel solco delle indicazioni provenienti da PNRR.

I punti salienti della riforma del D.Lgs. n. 148/15

Norme generali

Nel merito, dal punto di vista generale vi è un'estensione della platea dei potenziali

beneficiari del trattamento d'integrazione salariale includendo **tutti i lavoratori**, anche quelli a domicilio, e **tutte le forme di apprendistato**, quindi, non limitandosi solo a quello professionalizzante. La norma, peraltro, specifica che, per le forme di apprendistato differenti da quella professionalizzante, la sospensione dell'attività non deve comportare conseguenze sul completamento del ciclo formativo. Ancora, ai fini della CIGS dal 1° gennaio 2022 viene meno il limite all'ambito di applicazione agli apprendisti della sola causale "crisi aziendale".

Ancora, dal 1° gennaio 2022 muta anche il **termine di anzianità aziendale** per accedere al trattamento che passa da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda.

La legge di Bilancio 2022 interviene anche sul **computo dei dipendenti** ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 148/2015 introducendo l'art. 2-bis che recita testualmente: "Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda".

Sempre nell'ambito delle disposizioni generali si registra anche la riforma dell'art. 8, D.Lgs. n. 148/2015 che muta anche la propria rubrica in "**compatibilità** con lo svolgimento di attività lavorativa". In particolare, la norma prevede che la prestazione sia sospesa per tutta la

durata del contratto laddove il lavoratore sia impiegato con contratto a tempo determinato della durata inferiore a 6 mesi. In caso di lavoro subordinato superiore a 6 mesi o autonomo il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettivamente svolte.

È stato previsto un **unico massimale per tutti i trattamenti di integrazione salariale**, infatti, dal 1° gennaio 2022 saranno pari all'80% della retribuzione imponibile comprensiva di mensilità aggiuntive con un massimale pari a 1.199,72 euro per il 2021.

Sulla CIGS

Anche con riferimento alla CGIS si registra l'estensione dell'ambito di applicazione, infatti, la disciplina e gli obblighi di questa dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione alle aziende che occupino mediamente **più di 15 dipendenti** nel semestre precedente e che non siano coperte dai fondi bilaterali. Sempre nell'ambito della stessa norma viene superata, per le sospensioni dal 1° gennaio 2022, la definizione di influsso gestionale prevalente di cui al comma 5.

In tema di **causali** che giustificano il ricorso alla CIGS, di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 148/2015, vengono introdotti i c.d. "**processi di transizione** individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Sempre nell'ambito delle modifiche alla disciplina della CIGS è stato previsto un ulteriore periodo di concessione del trattamento ai sensi del comma 1 dell'art.

22-ter che prevede: “1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un **ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria** finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili”.

Ai fini dell’ottenimento di tale ulteriore trattamento, si statuisce che debbano essere raggiunti **accordi sindacali** che prevedano “azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale”.

E ancora, si prevede che i lavoratori interessati da questa misura accedono al **programma GOL**. Appare, quindi, evidente la visione dell’ammortizzatore che si lega alle politiche attive per limitare gli effetti di potenziali crisi occupazionali.

Sempre nel solco dell’**osmosi fra ammortizzatore e politiche attive** va certamente letta l’introduzione dell’art. 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede al primo comma che: “I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere

o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a **iniziative di carattere formativo o di riqualificazione**, anche mediante fondi interprofessionali”. La stessa norma specifica che la mancata partecipazione del lavoratore per propria responsabilità alle iniziative formative e di riqualificazione comporterà sanzioni la cui quantificazione va dalla sospensione per una mensilità del trattamento fino alla decadenza dal trattamento.

Da ultimo la riforma interviene anche sulla causale del contratto di solidarietà in cui vengono modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l’80% in luogo dell’attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell’orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.

Sui fondi Bilaterali e sul FIS

Viene inoltre prevista l’estensione dell’ambito di applicazione dei fondi bilaterali ai soggetti che occupano anche un solo dipendente concedendo termine ai fondi già esistenti per il loro adeguamento fino al 31 dicembre 2022.

Le organizzazioni dei datori e dei datori comparativamente più rappresentative dovranno stipulare accordi per l’istituzione di fondi per i datori di lavoro che non rientrano nella CIGO.

Peraltro, ai fini dell'effettività della contribuzione ai fondi è previsto che il regolare pagamento costituisca requisito per l'emissione del DURC.

Viene estesa nei medesimi termini anche la disciplina del FIS che diventa fattispecie residuale per tutti i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dai fondi bilaterali.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Professioni



Riforma	Obiettivi
Ordinamento professionale delle guide turistiche (RIFORMA SETTORIALE)	<p>L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2023. Entrata in vigore.</p>	<p>Disegni di legge S. 1921 e S. 2087 (Ordinamento guide turistiche), attualmente all'esame del Senato</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato. • Semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti". Provvedimento in vigore dal 4 dicembre 2021.</p> <p>Consula il documento su One LAVORO</p>

Digitalizzazione e proprietà industriale



Riforma	Obiettivi
Riforma proprietà industriale (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Adeguare il sistema della proprietà industriale alle moderne sfide di mercato, per garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa del Paese. Nello specifico si propone di perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenziamento del sistema di tutela della proprietà industriale; • incoraggiare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; • facilitare l'accesso e la condivisione dei beni immateriali, garantendo nel contempo un equo ritorno sugli investimenti; • garantire un più rigoroso rispetto della proprietà industriale; • rafforzare il ruolo dell'Italia nelle sedi europee e internazionali sulla proprietà industriale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2023. Entrata in vigore.	Decreto legislativo di modifica del codice della proprietà industriale italiano (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

CONSULENTE
D'IMPRESA

IO SONO CAMBIAMENTO

CREO VALORE PER I MIEI CLIENTI.

Aggiungi valore al tuo lavoro di Consulente d'Impresa con One FISCALE. La soluzione digitale evoluta, intuitiva che mette a tua disposizione tutti gli strumenti per rispondere ai bisogni delle aziende che necessitano di pianificazione fiscale e gestionale per salvaguardare la propria solidità e il perdurare nel lungo periodo. Tutto quello che serve per diventare il vero motore per la creazione di valore in azienda.

Scopri di più su one.it/fiscale

One FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Pubblica Amministrazione



Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Ridurre i tempi di reclutamento del personale della PA mediante l'introduzione di una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle PPAA.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma funzionale all'attuazione del PNRR</p>	<p>Stanziamiento e definizione del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p> <p>Istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, definendo struttura, composizione, nonché modalità di funzionamento e raccordo con le articolazioni della stessa Presidenza: la Cabina di Regia avrà il compito di: verificare l'avanzamento del PNRR; monitorare l'efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p> <p>D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>Interventi urgenti di semplificazione, a carattere trasversale e settoriale, per realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR.</p> <p>Il lavoro di semplificazione e quello di riduzione degli oneri burocratici proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026, insieme all'azione sul miglioramento della performance amministrativa.</p> <p>L'asse principale interessato è la "buona amministrazione" nel cui ambito riforme e investimenti programmati hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>ANCI-CNC - Nota 04/06/2021</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma carriere PA</p>	<p>Adottare una nuova strumentazione per gestire le risorse umane, revisionare il percorso di carriera delle PA, favorire l'accesso di persone e finanziare progetti per le medie amministrazioni locali (Province e Comuni da 25.000 a 250.000 abitanti).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>D.L.</p> <p>La riforma sarà attuata anche attraverso la contrattazione collettiva.</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Introdurre una normativa speciale sui contratti pubblici per rafforzare le semplificazioni già varate con il D.L. n. 76/2020 e prorogarne l'efficacia fino al 2023, con particolare riguardo a: verifiche antimafia e protocolli di legalità; conferenza di Servizi veloce; limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia; istituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) per assistenza e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale; termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti; contenimento dei tempi di esecuzione del contratto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Revisione norme anticorruzione - collegato (RIFORMA ABILITANTE)	Semplificare la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 39/2013, nonché la disciplina sugli obblighi di pubblicazione e sull'accesso alle informazioni pubbliche. L'Autorità Nazionale Anticorruzione realizzerà la piattaforma unica per la trasparenza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa (adozione dei decreti delegati entro 9 mesi dall'approvazione).

Riforma	Obiettivi
Riforma dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Recepire tre direttive UE (2014/23, 24 e 25) per snellire la disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, riducendo al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa UE (ispirandosi alle discipline adottate in Germania e nel Regno Unito).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa S. 2330 (attualmente all'esame alla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato). I decreti legislativi dovranno essere adottati entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Riforma	Obiettivi
Processo di acquisto ICT (RIFORMA ABILITANTE)	Rinnovare le procedure di acquisto di servizi ICT per la PA. Per semplificare e velocizzare questo processo saranno effettuate tre azioni: <ul style="list-style-type: none"> • primo: sarà creata una "white list" di fornitori certificati; • secondo: sarà creato un percorso di "fast track" per gli acquisti ICT, adottando un approccio semplificato per gli acquisti in ambito PNRR; • in ultimo: queste azioni normative saranno accompagnate dalla creazione di un servizio che includa la lista dei fornitori certificati e consenta una selezione/comparazione veloce e intuitiva."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro fine 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Riforma cloud first e interoperabilità (RIFORMA ABILITANTE)	Facilitare gli interventi di digitalizzazione semplificando e innovando il contesto normativo. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • sarà rivisto e integrato con l’anagrafe nazionale il domicilio digitale individuale per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA; • saranno previsti disincentivi per le amministrazioni che non avranno effettuato la migrazione dopo un “periodo di grazia” predefinito; • saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione; • saranno semplificate le procedure per lo scambio di dati tra le amministrazioni.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro fine 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Con Determinazione n. 627/2021 del 15 dicembre 2021, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha adottato e pubblicato le “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del CAD.

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Riforma	Obiettivi
<p>Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Al fine di migliorare ulteriormente e di realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni agli operatori economici si procederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad istituire il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; • a definire appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021 è prevista l'attività di implementazione degli indicatori di monitoraggio.</p> <p>A regime per marzo 2023 è prevista la disponibilità del Sistema Enterprise Resource Planning "InIT".</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di rafforzare quanto previsto dalla legislazione nazionale - all’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che dispone un processo integrato nella programmazione economico-finanziaria e nel processo di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale; • un rafforzamento del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso strutture esistenti e con l’implementazione di nuove strutture appositamente dedicate. <p>L’obiettivo è rendere maggiormente efficaci le proposte di revisione/riprogrammazione della spesa nella direzione di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il “bilancio di genere” e potenziare ulteriormente il “green budgeting”, così da poter avere un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Dicembre 2021.</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual</p> <p>(RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>L'obiettivo è implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio: un assetto contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2026</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Digitalizzazione dei contratti pubblici: nasce l'e-procurement 2.0

di **Cristiano Ereddia e Gregorio Mattera** - KPMG, Tax&Legal - Government & Public Sector

[Torna al sommario](#)

Recenti misure del Governo e dell'ANAC hanno determinato una notevole accelerazione verso l'obiettivo della digitalizzazione dei contratti pubblici.

Le novità in questione sono in particolare costituite da:

- (i) il D.M. 148/2021 - *“Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”*, che, in attuazione dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016, declina caratteristiche e funzionalità dei sistemi telematici di acquisto;
- (ii) l'art. 81 del D.Lgs. 50/2016, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 77/2021, ha previsto l'istituzione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDN-CP) gestita da ANAC del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), contenente dati e documenti necessari ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti

generali e speciali, caricati dall'operatore e utilizzabili per le varie gare;

- (iii) il Bando-tipo digitale, pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2021, che ha aggiornato la precedente versione del 2017 recependo le novità normative nel frattempo intervenute in materia di digitalizzazione, fornendo alle singole stazioni appaltanti uno schema di disciplinare di gara per l'espletamento di una *“Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*.

Tali misure, che operano in sinergia tra di loro, declinano interventi innovativi che coinvolgono, a seconda dei casi, ANAC, AgID, Consip S.p.A., imprese fornitrici di piattaforme di *e-procurement*, singole stazioni appaltanti.

“Finisce l'era della carta nelle gare pubbliche”, secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'A.N.AC. in un'intervista rilasciata lo scorso 12 dicembre e pubblicata sul Sole 24 Ore.

Un fattore di impulso è stato probabilmente il PNRR. La digitalizzazione *end-to-end* delle attività di *procurement* è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali del PNRR, il quale, tra le principali riforme da attuare, dedica particolare attenzione alla necessità di semplificare la normativa in materia di appalti *“per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia”*, dove semplificare, in

questo caso, significa anche modernizzare e, quindi, digitalizzare le procedure.

Ma l'*e-procurement* costituiva già un obiettivo delle Direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici, in quanto idoneo a *“semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto”*, oltre che funzionale a consentire un forte aumento delle possibilità per gli tutti gli operatori economici, anche i più piccoli, *“di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno”*, come si legge nel Considerando n. 63 della Direttiva 2014/24/EU.

L'art. 22 della citata Direttiva ha pertanto previsto l'obbligo di ricorrere ai mezzi di comunicazione elettronici, poi recepito a livello nazionale dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, efficace a partire dal 18 ottobre 2018.

Tale obbligo, nonostante gli oltre tre anni trascorsi dalla suddetta data, non ha ancora trovato piena attuazione, avendo incontrato, in alcuni casi, ostacoli che ne hanno impedito o ritardato l'effettiva applicazione. Si pensi, ad esempio, alle stazioni appaltanti meno strutturate, talvolta restie a sopportare i costi economici e umani connessi ai cambiamenti tecnologici.

Un ruolo trainante è stato invece assunto in questi anni da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, che hanno messo a disposizione delle singole stazioni appaltanti strumenti di acquisto e di negoziazione informatizzati sempre più efficaci, come i mercati elettronici e i sistemi dinamici di acquisizione, nonché da AgID,

che ha fornito indirizzi mediante, ad esempio, i Piani Informatici per la PA, Linee Guida tecniche sul e-DGUE e sui sistemi di *e-procurement*.

In questo quadro, le recenti misure con un importante passo avanti, forse addirittura un momento di svolta, nel processo di digitalizzazione.

Il (tortuoso) percorso verso l'*e-procurement*

Negli ultimi due decenni, l'evoluzione digitale nel settore dell'*e-procurement* è stata progressiva e ha visto una notevole accelerazione in tempi recenti. Numeri resi noti dall'AgID, con un proprio comunicato del 30 novembre scorso, evidenziano infatti che negli ultimi quattro anni l'espletamento di gare elettroniche è aumentato di quindici volte.

Il ricordo dei contenziosi su gare “cartacee” rimarca la rilevanza dei risultati raggiunti, in termini di maggiore efficienza, efficacia, economicità e buon andamento amministrativo delle gare pubbliche.

Da una scorsa dei repertori giurisprudenziali, riemergono infatti gli echi di sentenze incentrate sulle modalità di sigillatura dei plichi di offerta (ad es., utilizzo del nastro adesivo anziché della cera lacca) e di corretta apposizione delle controfirme sui lembi di chiusura dei plichi. Problematiche estremamente formali di cui di certo non si sente la mancanza e che oggi possono dirsi superate in caso di gare telematiche.

La strada verso la digitalizzazione è stata tuttavia tortuosa e piena di alti e bassi.

L'attuazione dell'obbligo di digitalizzazione di derivazione comunitaria è infatti avvenuta con difficoltà in molte delle oltre 32000 stazioni appaltanti, soprattutto in quelle con dimensioni ridotte e carenti di strumenti, personale e competenze adeguati a far fronte alle innovazioni tecnologiche, per le quali l'*e-procurement* si è configurato non come un'opportunità di sviluppo ma come un mero adempimento normativo fonte di complicazioni e criticità.

Di certo il processo di digitalizzazione del *procurement* sarebbe stato estremamente più semplice qualora fosse stato realizzato in sinergia con il sistema di c.d. "qualificazione delle stazioni appaltanti" previsto dall'art. 38 del D.L.gs. 50/2016, in realtà mai divenuto operativo per mancata adozione del d.P.C.M. di attuazione.

La centralizzazione del *procurement* e dei conseguenti strumenti digitali su un numero limitato di stazioni appaltanti, dotate del necessario *expertise* organizzativo, giuridico, economico e informatico, avrebbe infatti consentito l'adozione di misure mirate e, pertanto, più efficienti ed efficaci.

La stessa ANAC, con atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 19 dicembre 2018, aveva evidenziato possibili difficoltà operative per le stazioni appaltanti, soprattutto medio--piccole, nell'attuare pienamente gli obblighi di digitalizzazione, con ritardi registrati dalla suddetta Autorità sia in sede di vigilanza che di attività consultiva dell'Autorità.

Con il suddetto atto di segnalazione, l'Autorità aveva inoltre ravvisato l'opportunità di una modifica normativa volta a stabilire più chiaramente l'applicabilità degli obblighi in questione alle procedure sotto soglia (ad es. affidamenti diretti e procedure a invito), valutando anche la possibilità di prevedere un regime differenziato per tali procedure.

Ulteriore elemento di complicazione è stato rappresentato dalla mancata adozione del Decreto di attuazione dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla "Digitalizzazione delle procedure", intervenuto solo di recente, con oltre quattro anni di ritardo, con il D.M. 12 agosto 2021, n. 148 di cui si dirà a breve.

La svolta verso l'*e-procurement* 2.0

Il citato D.M. 148/2021 regola finalmente caratteristiche e funzionalità delle piattaforme di *e-procurement*, costituendo un passaggio essenziale e da tempo atteso ai fini della digitalizzazione delle gare.

A livello generale, il D.M. ha previsto principalmente che:

- l'identificazione necessaria ad ottenere l'accesso al sistema telematico dovrà avvenire mediante SPID o attraverso mezzi di identificazione elettronica riconosciuti a livello transfrontaliero;
- le comunicazioni e gli scambi di informazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna dovranno avvenire prioritariamente in modalità digitale, presso il domicilio digitale presente negli

indici INI-PEC e IPA (artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 - CAD); l'utente non presente nei suddetti indici potrà invece eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso;

- il sistema telematico integrerà funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) che consentiranno la tracciabilità delle operazioni eseguite;
- i dati, i documenti e le comunicazioni formeranno il fascicolo informatico, il quale comprenderà l'impronta delle registrazioni cronologiche e verrà reso disponibile alla stazione appaltante, che provvederà alla conservazione ai sensi del CAD;
- l'accesso agli atti di gara da parte degli utenti che ne faranno richiesta avverrà attraverso il sistema telematico;
- il sistema telematico assicurerà l'integrità, la segretezza e la tracciabilità degli accessi, garantendo al contempo la tutela dei dati personali, anche mediante pseudonimizzazione e cifratura degli stessi;
- il gestore del sistema telematico dovrà garantire la continuità operativa e il *disaster recovery*.

Venendo alle specifiche funzionalità, i sistemi dovranno essere in grado di gestire l'intero ciclo di vita dell'acquisto pubblico, supportando stazioni appaltanti e operatori economici nella gestione di tutte le fasi della procedura di gara, dalla redazione degli atti alla gestione del fascicolo informatico, dallo scambio delle comunicazioni, all'accesso ai documenti.

A titolo esemplificativo, le piattaforme di *e-procurement* dovranno supportare le seguenti funzionalità:

- acquisizione del CIG e redazione della determina a contrarre;
- redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara;
- compilazione e presentazione delle offerte;
- svolgimento delle comunicazioni relative alla costituzione della commissione di gara;
- svolgimento delle attività della commissione giudicatrice, mediante possibilità per i commissari di consultare le offerte;
- svolgimento di sedute pubbliche in modalità telematica;
- redazione o acquisizione dei verbali delle sedute;
- calcolo dei punteggi tecnici ed economici, nonché delle soglie di anomalia;
- redazione, acquisizione e notifica dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti;
- verifica dei requisiti di partecipazione tramite l'interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);
- formazione della graduatoria definitiva, acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e assolvimento degli obblighi di post-informazione;
- redazione e acquisizione del contratto.

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e

gli organismi di vigilanza e controllo, saranno adottate dall'AgID con apposite Linee Guida.

Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle suddette Linee Guida.

Il Decreto elenca, inoltre, alcune *best practices* da tenere in considerazione ai fini della realizzazione delle piattaforme (ad es., integrazione con i sistemi di gestione documentale; integrazione con strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all'indizione delle gare; scambio di dati in interoperabilità con i sistemi contabili), rimettendo una più articolata definizione delle migliori pratiche ad apposite Linee Guida dell'Agid, aggiuntive rispetto a quelle sopra menzionate contenenti le regole tecniche.

Un'ulteriore spinta verso l'*e-procurement* è poi arrivata con la recente pubblicazione sulla G.U. del Bando tipo n. 1/2021, che promuove l'applicazione uniforme e standardizzata di misure di digitalizzazione, riflettendo le previsioni del D.M. 148/2021 (ad esempio, in materia di identificazione dell'utente, di integrità dei dati e segretezza delle offerte, di pubblicità delle sedute) e fornendo al contempo previsioni valide per il periodo transitorio antecedente al decorso dei sei mesi dall'adozione delle Linee Guida AgID.

Le piattaforme di *e-procurement*, come accennato sopra, dovranno inoltre operare in sinergia con il fascicolo virtuale dell'operatore economico contenuto nella BDNCP che, come affermato nel Comunicato del Presidente ANAC

del 29 novembre 2021, diventerà operativo, in una prima versione, già a partire dal prossimo mese di marzo e che consentirà di *“ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso”*.

Il FVOE si inserisce nell'ambito di una più ampia revisione delle procedure di verifica dei requisiti generali e speciali, avviata con il D.L. 77/2021, la quale, in aggiornamento rispetto all'attuale sistema AVCpass, prevederà le seguenti fasi principali:

- (i) adozione da parte di ANAC di un provvedimento (d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID), che dovrà definire gli elementi del nuovo sistema (i dati da verificare con BDNCP; i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” di cui all'articolo 50-ter del CAD; i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati);
- (ii) realizzazione da parte delle PA competenti al rilascio delle certificazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di sistemi informatici volti a consentire alla BDNCP la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale, mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee Guida in materia. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al punto

- (i), l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse;
- (iii) attivazione del FVOE, che conterrà dati e documenti caricati dall'operatore economico per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante, riutilizzabili per le varie gare.

L'obiettivo della digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, anche ai fini dei controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici, è stato peraltro espressamente rimarcato dal disegno di legge Delega (DDL S. 2330) in materia di contratti pubblici, la cui discussione è stata avviata nel precedente mese di settembre da parte della Commissione Lavori pubblici del Senato.

Sembra dunque che finalmente siamo sulla strada giusta, anche se manca ancora l'ultimo miglio.

Come evidenziato, l'effettiva attuazione del D.M. 148/2021 richiede infatti l'adozione di specifiche Linee Guida da parte dell'AgID, destinate a dettare le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione.

Discorso analogo vale per il nuovo sistema per la verifica dei requisiti mediante BDNCP ex art. 81 del D.Lgs. 50/2016, che sarà attuato mediante un apposito provvedimento dell'ANAC.

Resta inoltre il nodo della "Qualificazione delle stazioni appaltanti", ad oggi non ancora risolto. Il suddetto disegno di legge Delega sembra però

voler dare nuova linfa all'istituzione di un tale sistema di razionalizzazione, individuando tra i propri obiettivi quello di ridefinire e rafforzare la relativa disciplina, con la riduzione numerica delle stazioni appaltanti e il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle medesime.

La digitalizzazione, in sinergia con la realizzazione di un sistema di qualificazione, consentirà a stazioni appaltanti "qualificate" e professionalizzate la piena fruizione delle opportunità messe a disposizione dalle nuove tecnologie.

L'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, l'interoperabilità tra stazioni appaltanti, potranno infatti ottimizzare elaborazioni finalizzate alla stima dei fabbisogni futuri e delle relative basi d'asta, alle indagini di mercato e all'individuazione di misure volte a prevenire eventuali ostacoli alla concorrenza, al riutilizzo delle *best practices* e al monitoraggio dei plafond contrattuali.

E l'elenco potrebbe andare avanti a lungo, considerata la strategicità del settore acquisti e la sua complessità. Per ora meglio fermarsi qui, per l'*e-procurement* 3.0 c'è ancora tempo.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Salute



Riforma	Obiettivi
Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima	Nuova strategia sanitaria che consenta di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il 2021 l'approvazione di DM per definire standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e l'identificazione delle strutture a essa deputate. Entro la metà del 2022, DDL alle Camere per un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".	DM. DDL.

Riforma	Obiettivi
Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. (RIFORMA SETTORIALE) (cfr. supra: Riforma Reti di Prossimità)	Nell'ambito della Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima), si prevede un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la metà del 2022. Presentazione alle Camere.	DDL. (Su materia analoga il Def indica come collegato un ddl in materia di attuazione del patto per la salute e di potenziamento della sanità territoriale).

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma di interventi per anziani non autosufficienti (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>I principi fondamentali della riforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplificazione dell'accesso mediante punti unici di accesso sociosanitario, • individuazione di modalità di riconoscimento della non autosufficienza basate sul bisogno assistenziale, • assessment multidimensionale, • definizione di un progetto individualizzato che individui e finanzia i sostegni necessari in maniera integrata, favorendo la permanenza a domicilio, nell'ottica della deistituzionalizzazione, • potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non autosufficienza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro marzo 2023.</p>	<p>Legge quadro. Approvazione a seguito di apposita delega parlamentare. Viene anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR, inseriti nella missione sanitaria e sociale.</p>

Transizione ecologica



Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Le opere previste dal PNRR saranno sottoposte ad una speciale VIA statale per velocizzare i tempi di conclusione del procedimento, demandando a una Commissione lo svolgimento delle valutazioni de quo attraverso modalità accelerate, come già previsto per il PNIEC 2030.</p> <p>Verrà ampliata l'operatività del Provvedimento Unico in materia Ambientale ("PUA"): sostituirà ogni altro atto autorizzatorio, diventando la disciplina ordinaria a livello regionale e statale. Verrà rafforzata la capacità operativa del nuovo Ministero della transizione ecologica (MiTE).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere.</p>	<p>DDL delega legislativa per misure a regime (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge).</p> <p>Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Accelerare l'efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus (esempio necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall'ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali, con attese fino a sei mesi per l'accesso agli archivi edilizi).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Promuovere (in coordinamento con gli strumenti esistenti sul biometano nel settore dei trasporti), la produzione e l'utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico per ampliare la possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2021 e fino al 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entro metà 2021, decreto legislativo attuativo della RED II (o una diversa normativa primaria) che istituirà un meccanismo atto a promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile in Italia (esclusi gli usi termoelettrici); • Entro fine 2021, un decreto attuativo del MiTE, per stabilire condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. • Nel 2022 inizieranno le riconversioni degli impianti che entreranno gradualmente in funzione. <p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p><u>Consulta il documento su One FISCALE</u></p> <p><u>Consulta il documento su One HSE</u></p> <p>L'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti.</p> <p>D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". Provvedimento in vigore dal 15 dicembre 2021".</p> <p><u>Consulta il documento su One FISCALE</u></p> <p><u>Consulta il documento su One HSE</u></p> <p>Con decreto del Ministro della transazione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno disciplinati gli incentivi per il biometano.</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Continua il percorso da avviare con le misure urgenti inserite nel DL previsto per maggio 2021 sulla semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”).</p> <p>Con le misure a regime e l’attribuzione delle competenze in materia di energia in capo al Ministero della transizione ecologica (“MITE”) si dovrà realizzare una netta integrazione tra gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale e quelli del settore energetico (a partire dal PNIEC).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 2021. Presentazione alle Camere.</p>	<p>DDL delega legislativa per misure a regime. (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge).</p> <p>Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Strategia nazionale per l’economia circolare	<p>In corso di revisione e aggiornamento la strategia esistente (2017). La nuova strategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) integrerà nelle aree di intervento ecodesign, eco prodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche; b) si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2022.</p>	<p>Strategia nazionale. Il 30 settembre 2021 il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato in consultazione le Linee Programmatiche per la definizione della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, elaborate con il supporto dell’ISPRA e il contributo dell’Enea. La consultazione è rimasta aperta fino al 30 novembre 2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Interventi contro il dissesto idrogeologico (RIFORMA SETTORIALE)	Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
La conclusione del processo di revisione normativa, in continuità con azioni avviate già nel 2020, è prevista per la metà del 2022.	Revisione del DPCM 28 maggio 2015 e del relativo "sistema ReNDiS". L'art. 22 del D.L. 152/2021 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie in questione, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO

Riforma	Obiettivi
Contrasto del consumo del suolo (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Affermare i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Disegni di legge S. 86 e abbinati (Riduzione consumo del suolo) e S. 1131 (Misure per la rigenerazione urbana), attualmente, all'esame del Senato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore (RIFORMA SETTORIALE)	La riforma si pone i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • omogeneizzazione delle procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale; • semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore; • semplificazione delle procedure di impatto ambientale; • condivisione a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; • potenziamento di investimenti privati; • incentivazione dello sviluppo di meccanismi di accumulo di energia; • incentivazione di investimenti pubblico-privati nel settore.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2024. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Misure di sostegno all'idrogeno (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • L'introduzione dell'idrogeno come vettore energetico costituisce una novità assoluta nella gestione del sistema energetico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2023. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (RIFORMA SETTORIALE)	Allineare la legislazione nazionale e regionale e introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici e di gas clima alteranti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	La legge di Bilancio 2022 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE), di un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del MiTE di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività. Con il decreto MITE del 5 luglio 2021 si è conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica del "Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico". Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) • Ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2022. Entrata in vigore.	Legge servizi idrici integrati. D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Semplificazione trasporto pubblico locale (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Accelerare le tempistiche di realizzazione di interventi. • Semplificare le procedure di valutazione di progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa, razionalizzando le responsabilità ed eliminando le duplicazioni di competenze nell'ambito della valutazione dei progetti all'interno della stessa Amministrazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>L'articolo 44, comma 1-ter prevede, in deroga al Codice degli appalti, semplificazioni per gli interventi PNRR relativi agli interventi per il trasporto pubblico locale a impianti fissi, eliminando il parere del Consiglio superiore lavori pubblici per interventi di importo minore o uguale a 100 milioni di euro.</p> <p>Una regolamentazione apposita individuerà l'allocazione di responsabilità e l'iter di approvazione dei progetti in ottica di semplificazione. La riforma sarà anche supportata dalla realizzazione di un'apposita piattaforma IT per gestire le procedure di pagamento.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare procedure di infrazione sui rifiuti. • Colmare le lacune impiantistiche e gestionali. • Migliorare significativamente i dati medi nazionali. • Raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione interventi settore idrico (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa al Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico. • Fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Si intende agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico unificando le risorse economiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico previste dal Piano e semplificando le procedure, sia per quello che riguarda la formazione e aggiornamento.

Riforma	Obiettivi
Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI (RIFORMA SETTORIALE)	Accelerare l'iter di approvazione del Contratto di Programma quinquennale tra MIMS e RFI e delle sue variazioni annuali, per consentire di velocizzare la progettazione e la realizzazione dei lavori.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari (RIFORMA SETTORIALE)	MIMS proporrà una modifica normativa, per anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156"</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233"</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della pianificazione portuale sia a livello del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) sia a livello di Piano Regolatore Portuale (PRP).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi (RIFORMA SETTORIALE)	Definizione e approvazione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.



LAVORO

LAVORO PER AIUTARE LE AZIENDE ITALIANE A RIPARTIRE

Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicalia nasce One LAVORO, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer di aggiornamento e approfondimento pensata per i consulenti del lavoro che ti guida ogni giorno nel fornire ai tuoi clienti le migliori soluzioni per favorire la ripartenza. Un sistema intelligente che ti aggiorna sulle novità e ti permette di conoscere sempre tutte le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla normativa.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza per sostenere le aziende italiane.

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro

One LAVORO FA GRANDE LA DIFFERENZA

Mobilità sostenibile



Riforma	Obiettivi
Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (RIFORMA SETTORIALE)	Creazione di un portale a servizio dello Sportello Unico dei Controlli che permetterà l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021.	D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)" Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci (RIFORMA SETTORIALE)	Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR</p> <p>(RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Migliorare la digitalizzazione dei documenti di trasporto, punto fondamentale della strategia UE per la mobilità delle merci, come dimostrato dai Regolamenti europei 2020/1056 e 2020/1055 per facilitare lo scambio di informazioni elettroniche e l'utilizzo della "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" elettronica (eCMR) come parte dei controlli sulle operazioni di cabotaggio stradale.</p> <p>I principali benefici attesi dall'introduzione dell'eCMR in Italia sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • più sicurezza, velocità ed economicità dei flussi informativi; • semplificazione dei flussi informativi tra gli attori della catena logistica; • riduzione dei costi di emissione; • minore possibilità di errori e discrepanze tra le varie versioni del documento: del mittente, del trasportatore e del destinatario della merce; • maggiore trasparenza e facilità di controllo, in particolare per l'intermodalità e la duplicazione dei controlli, e per un monitoraggio delle operazioni e dell'accesso alle informazioni in tempo reale; • incentivo alla competitività delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di contratti di trasporto internazionale da parte delle imprese che già applicano il Protocollo. <p>In questo ambito è necessario intervenire anche sulla regolazione dei diritti e dei doveri tra clienti e fornitori di servizi all'interno della catena del valore logistica. Infine, per velocizzare il controllo delle merci e il flusso logistico, sarà prevista la possibilità di effettuare convenzioni con laboratori di analisi che possano contribuire a svolgere tali attività.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo



Obiettivo generale

Risorse: € 23,89 miliardi

La componente M1-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) supportare la transizione digitale del sistema produttivo con incentivi agli investimenti privati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali), nonché in ricerca, sviluppo e innovazione
- 2) aumentare gli investimenti nel settore della microelettronica, per sostenere la competitività delle imprese strategiche e salvaguardare l'occupazione qualificata
- 3) completare la rete di telecomunicazioni nazionale in fibra ottica e 5G su tutto il territorio nazionale territorio, principalmente per ridurre il digital divide
- 4) realizzare un piano nazionale per l'economia spaziale a sostegno della transizione digitale e verde e della resilienza dell'Unione europea
- 5) promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, quale strumento di ripresa e resilienza del sistema produttivo, visto il tradizionale orientamento italiano all'export e il ruolo strategico svolto dalle imprese esportatrici
- 6) rafforzare le filiere produttive italiane facilitando l'accesso ai finanziamenti

Investimento 1: Transizione 4.0

Risorse: € 13,38 miliardi (*)

Riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta:

- 1) Credito di imposta per:
 - beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati)
 - beni strumentali immateriali 4.0
 - beni strumentali immateriali standard (software relativo alla gestione aziendale)
- 2) Credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione
- 3) Credito di imposta con attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 5,08 miliardi di euro stanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge).

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali generici non 4.0 è finanziato dal predetto fondo complementare, in quanto non presenta i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR.

Attuazione:

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067) ha disposto:

- l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili;
- l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese;
- la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0.

Nella legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) è prevista la proroga:

- del credito di imposta beni strumentali materiali 4.0
- del credito di imposta beni strumentali immateriali 4.0
- del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Investimento 2: Innovazioni e tecnologia della microelettronica

Risorse: € 340 milioni

Questa linea di intervento prevede contributi per sostenere gli investimenti in opere civili, impianti e attrezzature avanzate che consentano la produzione in volume di materiali e componenti innovativi nel campo della microelettronica.

L'importo dei contributi è pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse

Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)

Risorse: € 6,71 miliardi

Le risorse stanziati sono destinate a finanziare i seguenti progetti di connessione più rapida:

- "Italia a 1 Giga", che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree di fallimento del mercato di accesso di nuova generazione (NGA) grigia e nera. Tali aree saranno definite dopo il completamento di un esercizio di mappatura
- "Italia 5G", che dovrà fornire connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero aree in cui non sono state realizzate reti mobili, oppure sono disponibili solo reti 3G e non sono previste reti mobili 4G e/o 5G nel prossimo futuro o c'è un fallimento del mercato dimostrato
- "Scuole connesse", che dotano gli edifici scolastici di connettività a banda larga 1 Gigabit/s
- "Strutture sanitarie connesse", che forniscono connettività a banda larga 1 Gigabit/s alle strutture sanitarie pubbliche
- "Isole minori connesse", che forniranno connettività a banda ultra larga alle isole minori selezionate prive di collegamenti in fibra con il continente

Attuazione:

- Decreto 22 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico per la banda ultra-larga nelle isole minori

Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale**Risorse: € 1,49 miliardi (*)**

L'investimento contempla l'aggiudicazione di appalti e quattro progetti di tecnologia spaziale e satellitare: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy.

*Per questo investimento sono previsti ulteriori 800 milioni di euro finanziati dal Piano Complementare.

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione**Risorse: € 1,95 miliardi**

Si articola in due linee di intervento:

- 1) Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST. L'intervento si pone l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri (inclusi dal 2020 i paesi membri dell'Unione Europea). Le risorse finanziarie saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI italiane per favorirne lo sviluppo della competitività, in termini di innovazione e sostenibilità
- 2) Competitività e resilienza delle filiere produttive: si tratta di un sostegno finanziario erogato alle imprese, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, per progetti che interessano catene del valore strategiche chiave, come i programmi di sviluppo industriale, i programmi di sviluppo per la tutela dell'ambiente, la mobilità sostenibile e le attività turistiche

Attuazione:

Alla Sub-Misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST" (M1C2 Investimento 5.1) è stata data attuazione con Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 del 30 settembre 2021 e correlate Circolari operative degli Interventi:

- n. 01/PNRR/394/2021 "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale";
- n. 02/PNRR/394/2021 "Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)";
- n. 03/PNRR/394/2021 "Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema".

Presentazione domande: dal 28 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 (termine prorogato dal Comitato Agevolazioni della Simest il 2 dicembre 2021), salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 480 milioni riservati alle PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Investimento 6: Sistema della proprietà industriale**Risorse: € 30 milioni**

Le risorse stanziare sono destinate a finanziare progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (*Proof of Concept*) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l'obiettivo di conferire valore all'innovazione e incentivare l'investimento nel futuro.

[Tabella Riforme - Digitalizzazione e proprietà industriale](#)

Bonus ricerca, sviluppo e innovazione con proroghe differenziate

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Al fine di continuare a incentivare la spesa delle imprese italiane in **ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica**, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 45, legge n. 234 del 30 dicembre 2021) **proroga**, con un quadro piuttosto articolato, il credito d'imposta di cui all'art. 1 commi 198 e ss. della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione.

Quest'ultima è aperta a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR).

Premettendo che per il 2022 vengono mantenuti misure e limiti massimi disposti dalla normativa previgente, la proroga per gli anni

successivi opera in via differenziata a seconda della tipologia di investimenti.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

In primo luogo, il credito per attività di ricerca e sviluppo, ovvero quelle previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, è riconosciuto dal periodo d'imposta successivo in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti "solari") e **fino a quello in corso al 31 dicembre 2031** in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (nuovo comma 203-bis dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020).

Si ricorda che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

A norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, la classificazione delle attività in esame è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del medesimo articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'OCSE nel Manuale di Frascati.

Credito d'imposta per innovazione tecnologica

In secondo luogo, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge n. 160/2019, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre**

2023, mentre dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al **31 dicembre 2025** in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni (nuovo comma 203-ter dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020).

Ai sensi dell'art. 1, comma 201 della legge n. 160/2019, sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1, legge n. 160/2019, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nell'art. 3, D.M. 26 maggio 2020, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida elaborate dall'OCSE nel Manuale di Oslo.

Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica

In terzo luogo, per le attività di design e ideazione estetica, previste dal comma 202 della legge

di Bilancio 2020, il credito è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023** in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (**2024**, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al **31 dicembre 2025**, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell'art. 1, legge n. 160/2019).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica), finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Credito d'imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

Infine, per le attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 della legge n. 160/2019, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:

- - fino al **periodo d'imposta 2022**, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;
- - per il **periodo d'imposta 2023**, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-*quinques* dell'art. 1, legge n. 160/2019);
- - per i **periodi d'imposta 2024 e 2025**, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-*sexies* dell'art. 1, legge. 160/2019).

Le proroghe in analisi testimoniano l'intenzione del Legislatore di **continuare a premiare le aziende** che improntano la propria strategia imprenditoriale a **logiche di ricerca e sviluppo, innovazione**, o anche solo a studi volti a valorizzare forme e stili dei propri prodotti (cd. design).

Si ricorda, in ultimo luogo, che nel rispetto dei massimali e della segregazione di progetti e spese in funzione delle diverse attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Bonus Beni Transizione 4.0: proroga al 2025 con rimodulazione

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi -
KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Tra le principali misure a vantaggio delle imprese della **legge di Bilancio 2022** vi è la **proroga** e la **rimodulazione** del **credito d'imposta per investimenti** in beni materiali e immateriali in chiave **Transizione 4.0**. In tal senso, nell'ottica di supportare e incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale del comparto produttivo nazionale, l'art. 1, comma 44 della legge di Bilancio 2022, modificando il dettato normativo previsto dall'art. 1, commi 1051-1063 della precedente legge di bilancio, ha **esteso** l'applicazione della misura per il **triennio 2023-2025**, seppur con una riduzione delle aliquote agevolative.

Beni materiali strumentali 4.0

Gli investimenti in beni materiali strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle categorie previste dall'Allegato A della legge n. 232/2016, effettuati dalle imprese a decorrere **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025** - oppure **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31

dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene - garantiscono un credito d'imposta pari al:

- **20% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Si ricorda che con riferimento agli investimenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2022, il credito d'imposta resta pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% tra 2,5 e 10 milioni di euro e 10% tra 10 e 20 milioni di euro.

Infine, interpretando letteralmente il testo della nuova legge di Bilancio, è possibile affermare che il ridimensionamento del beneficio potrebbe coinvolgere anche gli stessi **limiti di spesa**, i quali risulterebbero **complessivi per il triennio 2023-2025 e non più annuali** come per la precedente versione della normativa. Sul punto, ovviamente, sarà necessario rimanere in attesa degli opportuni chiarimenti da parte del Legislatore in considerazione del fatto che per i beni immateriali 4.0 è espressamente previsto il limite annuale di spesa.

Beni immateriali strumentali 4.0

Con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali in chiave 4.0, riconducibili

alle tipologie previste dall'Allegato B della legge n. 232/2016, sono previste, suddivise per ogni annualità, le seguenti aliquote:

- **fino al 31 dicembre 2023** (ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero **entro il 30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche in questo caso, cambia gradualmente l'intensità del beneficio, rimanendo invariato al 2022 per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2023 riducendosi, però, per

gli investimenti effettuati nelle due annualità successive.

Inoltre, per i suddetti investimenti, a differenza di quanto previsto per i beni materiali 4.0, è presente uno specifico riferimento al limite massimo annuale di costi ammissibili (1 milione di euro per ogni anno del triennio 2023-2025).

Rimangono invariati i requisiti

Nonostante il ridimensionamento delle aliquote, rimangono invariati i requisiti soggettivi e oggettivi della misura. Come per le precedenti annualità, la platea dei soggetti beneficiari è ampia, dal momento che possono accedere allo strumento agevolativo in parola tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d'impresa adottato.

Le imprese beneficiarie possono utilizzare il beneficio in parola esclusivamente in **compensazione tramite F24**, in **tre quote annuali** di pari importo a partire dall'anno di avvenuta interconnessione degli investimenti.

Beni materiali e immateriali c.d. "ordinari"

Nessuna proroga e nessuna rimodulazione, invece, è stata prevista per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali e immateriali c.d. "ordinari", ossia quei beni nuovi, strumentali all'attività dell'impresa e destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano ma non aventi le caratteristiche previste dal paradigma 4.0.

Il beneficio previsto in relazione a tali beni, di cui all'art. 1, commi 1054-1055, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) si esaurirà dunque con l'anno 2022.

È opportuno ricordare che per gli investimenti in beni materiali e immateriali c.d. "ordinari" effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 - ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per i beni immateriali.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Un triennio per potenziare l'innovazione e l'Intelligenza Artificiale

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Nell'ultimo decennio, l'industria e la società sono state radicalmente trasformate dalla rivoluzione digitale in corso. In questo scenario, l'Intelligenza Artificiale è riconosciuta come un'area strategica su cui puntare per lo sviluppo economico futuro dell'Italia. Nasce così, anche grazie alle somme stanziare dal PNRR con la sua M1C2, il Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale con l'intento di apportare un radicale aggiornamento della strategia nazionale per l'IA. Molti settori beneficeranno degli obiettivi e degli interventi già pianificati fino al 2024 tra i quali, oltre al pubblico, anche industria e manifatturiero, agroalimentare, benessere e salute e banche, finanza e assicurazioni ovvero ambiente, infrastrutture e reti.

Il Nuovo Programma Strategico

L'Italia ha adottato, in aderenza con gli input europei, il Programma Strategico per

l'**Intelligenza Artificiale** (IA) 2022-2024 a seguito dell'intervento integrato del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale.

L'**obiettivo** di tale manovra si sostanzia nel **radicale aggiornamento della strategia italiana sull'IA** - modelli digitali, algoritmi e tecnologie che riproducono la percezione, il ragionamento, l'interazione e l'apprendimento - rimasta un po' indietro rispetto agli approdi raggiunti in materia da altri Paesi. Ad esempio, leggendo gli ultimi dati riferibili all'anno 2018, si ricava come le aziende italiane spendono circa 15 miliardi di euro in R&S all'anno, cifra inferiore alla media dei Paesi europei simili.

Per consentire la soddisfazione degli standard sull'innovazione e l'IA e, dunque, permettere alle aziende, *in primis*, di improntare il loro business alle idee del Programma Strategico, ci attende un triennio colmo di investimenti ed opportunità.

In questo scenario, il nuovo programma si compone di **tre obiettivi**:

- **talenti e competenze:** per rafforzare le competenze e attrarre talenti al fine di sviluppare un ecosistema dell'intelligenza artificiale in Italia;
- **ricerca:** per aumentare i finanziamenti per la ricerca avanzata nell'IA;
- **applicazioni:** per incentivare l'adozione dell'IA e delle sue applicazioni, sia nella pubblica amministrazione che nei settori produttivi in generale.

Per mantenere la competitività tecnologica a livello internazionale e per trasformare i risultati della ricerca in valore aggiunto per l'industria, il Programma Strategico dovrà trovare una sua realizzazione concreta nel prossimo triennio ma, attualmente, anticipa già **24 policies** da adottarsi.

Un focus sulle opportunità per le imprese

Per la parte che maggiormente interessa le aziende, le stesse dovranno attendere la normativa di dettaglio riferibile al **terzo obiettivo** chiamato "**Applicazioni**", con il quale si incentiva l'adozione dell'IA in ogni settore produttivo mediante iniziative di innovazione volte ad accelerare l'adozione dell'IA nei mercati prioritari e a rafforzare l'ecosistema di produzione della tecnologia IA.

L'impatto sulle imprese sarà di enorme rilevanza. L'intelligenza artificiale, infatti, implicherà una vera e propria rivoluzione nel loro *modus operandi*, sia a livello di **processi interni** e di **relazioni esterne con clienti e fornitori**, che di sviluppo di **nuovi prodotti e servizi**. Per di più, l'IA comporterà una **trasformazione della forza lavoro** con l'assunzione di nuovi talenti e mediante la formazione delle risorse esistenti. Tutto ciò dovrà avvenire con un uso efficace e responsabile delle soluzioni di intelligenza artificiale.

È già lo stesso Programma Strategico che enuclea i propri ambiti di intervento per anticipare high level le azioni da implementare fino al 2024, come pure i destinatari delle stesse iniziative.

È possibile già anticipare che le imprese italiane si vedranno introdurre crediti d'imposta o voucher per l'assunzione di profili STEM, come pure, assisteremo ad un aggiornamento dell'elenco delle spese software e hardware ammissibili agli incentivi transizione 4.0.

In un primo momento gli investimenti e agevolazioni si concentreranno su taluni settori ritenuti "prioritari" come industria e produzione, banche, finanza e assicurazioni. Oltre a ciò, dovrebbero essere considerati anche la sicurezza nazionale e le tecnologie dell'informazione.

Si vuole "Fare dell'IA un pilastro a supporto della Transizione 4.0 delle imprese" mediante la **M1C2 del PNRR**.

In secondo luogo, si vuole promuovere la **crecita di spin-off innovativi e start-up**.

Le risorse per attuare tale politica saranno rinvenute nel CDP Venture Capital – Fondo Nazionale Innovazione, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha un budget di partenza di € 1 Mld e punta ad unificare e moltiplicare le risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione.

Per questa seconda linea di intervento, tra i principali destinatari si vedranno industria e produzione, agroalimentare, salute e benessere, ambiente, infrastrutture e reti (in particolare comunicazione e servizi energetici), banche, finanza e assicurazioni e tecnologie dell'informazione.

Al terzo posto attenzionato dalla nuova manovra, troviamo uno strumento - chiamato

“**Promuovere Italia**” - volto a riconoscere un’esonazione temporanea dalla normativa vigente alle aziende che avvieranno esperienze significative nella sperimentazione.

La finalità si concretizza nel facilitare l’accesso di imprese, spin-off, start-up, enti di ricerca, università, istituti tecnici superiori e centri di trasferimento tecnologico alla sperimentazione controllata ed autorizzata per testare tecnologie di IA in condizioni reali o prossime al reale, con eccezioni normative di durata e perimetro limitati, prima della loro eventuale introduzione sul mercato.

Inoltre, al quarto posto, le nuove discipline si preoccupano di definire un **sistema di governance nazionale** (riferendosi il più possibile alle istituzioni e autorità nazionali esistenti nel settore) a supporto della certificazione dei prodotti di IA che si affacciano sul mercato in ambiti con profilo di rischio elevato, in particolare per la salute, la sicurezza o i diritti, con la definizione di chiari strumenti armonizzati in linea con la nuova proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale della Commissione Europea del 21 aprile 2021 (COM (2021) 206).

Da ultimo, saranno organizzate azioni di **comunicazione e sensibilizzazione** sull’IA ad esclusivo vantaggio delle imprese. Tale campagna prevede la diffusione del Programma Strategico Nazionale per l’IA agli imprenditori e ai manager delle imprese interessate attraverso un’azione coordinata con le associazioni di categoria, i Competence Center e i Digital Innovation Hub. Anche in questo caso, la fonte di investimento sarà il PNRR, con la sua M1C2.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Il Manuale di Frascati quale best practice per il tax credit R&D

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Con il PNRR si esortano le imprese a investire in attività di ricerca e sviluppo. È questo uno dei goal annoverabili nella Missione 1 - Componente 2, chiamata “Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel sistema produttivo” che favorisce, con un beneficio fiscale, le imprese orientate ad attività di ricerca e sviluppo. Per avere certezza circa la “bontà” e la “rilevanza” delle azioni intraprese dai beneficiari ai fini della disciplina in parola, è necessario comprendere, sul piano giuridico-fiscale, cosa debba intendersi per R&D, senza pericoli o inconvenienti di sorta. Entra, così, in gioco il Manuale di Frascati: unico metro di giudizio sul quale tarare le attività svolte per verificare la loro rilevanza sotto il profilo di tale agevolazione.

Un revival

Il **PNRR** pone a base del rilancio del nostro Paese la ricerca e sviluppo quali misure in grado di promuovere l'accumulazione di capitale umano e il suo miglioramento qualitativo,

riconoscendo, con l'Investimento 1 della Missione 1 - Componente 2, un **tax credit** alle imprese che abbiano deciso di investire secondo a tale logica.

Si tratta di un beneficio assolutamente non estraneo alle imprese operanti in Italia. La ricerca e sviluppo risulta, infatti, già stata attenzionata, in senso favorevole, dal nostro Legislatore che, oramai da oltre un quinquennio, premia, con un credito di imposta, le aziende orientate all'attività R&D.

Quali finalità?

La ragione di gratificare le imprese impegnate in **investimenti R&D** trova la propria *ratio* nel rilancio dell'economia nazionale sempre più di sovente occupata a esternalizzare - al fuori dai confini nazionali - importanti attività strategiche.

Il consolidarsi di tale andamento avrebbe potuto portare al declino del brand “Made in Italy” ma così non è stato, (anche) grazie all'introduzione del credito fiscale in esame che, nel far sì che le aziende conducessero, in house, determinate progettualità e lavori implicanti attività R&D, ha consentito alle imprese italiane di contare su importanti fattori competitivi che le rendono uniche al mondo.

Nel presupposto - allora - che la creazione e la diffusione della conoscenza e di nuovo valore costituiscono validi mezzi per la crescita economica e per assicurare, in generale e a cascata, il benessere di un determinato Paese, si comprende la ragione per la quale un beneficio fiscale di tale portata non poteva

non trovare spazio anche e, soprattutto, nello scenario emergenziale Covid-19.

Il Manuale di Frascati

Insomma, anche il PNRR riconosce un **vantaggio fiscale** alle aziende che abbiamo investito in R&D.

Ma quali sono le **attività** classificabili, sotto un profilo qualitativo, come **agevolabili**?

Il *discrimen* tra attività R&D e non, talvolta, si rileva alquanto intricato in ragione della oggettiva difficoltà - per i beneficiari - di individuare con precisione gli investimenti agevolabili, con il rischio, quindi, di incorrere negli accertamenti del fisco e nella irrogazione di pesanti sanzioni, anche di natura penale.

Nel silenzio delle nuove misure del PNRR, non può che (ri)trovare applicazione il noto **Manuale di Frascati** - dal nome del Comune italiano nel quale i rappresentanti dei Paesi dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico europea), nel 1968, si riunirono - che evidenzia l'importanza del ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo economico.

Con tale documento, è stato coniato uno **standard di metodologia** per raccogliere e utilizzare i dati sulla ricerca e sviluppo poi avvalorato, di volta in volta, dalle varie leggi di Bilancio e dalla normativa secondaria che, appunto, lo riconoscono come riferimento ufficiale per l'accesso al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: tant'è che, ad esempio, il rimando al Manuale di Frascati si rinviene direttamente nei

testi di legge istitutivi/modificativi del credito di imposta (ma non nel PNRR).

Le attività agevolabili

Il Manuale di Frascati, nell'affermare che risulta spesso utile e rilevante classificare le attività R&D in base al settore della conoscenza in cui viene la stessa viene condotta, ammette che la ricerca e sviluppo comprende, tendenzialmente, **tre differenti ambiti** e, cioè, **ricerca di base**, **ricerca applicata** e **sviluppo sperimentale**.

Pur non essendo possibile analizzare *funditus* le predette aree ed entrare nel merito di ognuna, in questa sede preme evidenziarsi che:

- la **ricerca di base** è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o utilizzo in vista;
- viceversa, la **ricerca applicata** è anch'essa un'indagine originale intrapresa al fine di acquisire nuove conoscenze ma, tuttavia, orientata principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico;
- infine, lo sviluppo sperimentale è un lavoro sistematico, che si basa sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e produce conoscenze aggiuntive, diretto a produrre nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.

Inoltre, un ulteriore criterio atto a qualificare come R&D una determinata attività concerne la sussistenza di **cinque requisiti** che devono

tutti improntare e informare una determinata progettualità affinché la stessa possa portare al conseguimento del credito di imposta in ricerca e sviluppo.

Una determinata conoscenza, per essere rilevante ai fini del vantaggio fiscale, deve inoltre:

1. puntare alle nuove scoperte (c.d. **nuova**), nel senso che le nuove conoscenze sono l'obiettivo principe di un progetto di ricerca e sviluppo;
2. basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (c.d. **creativa**), nel senso che un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, ideando, ad esempio, nuove applicazioni delle tecniche esistenti o nuovi usi delle tecnologie disponibili;
3. non essere sicura dell'esito finale (c.d. **incerta**), ovvero la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti che ricomprendono, ad esempio, il risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione);
4. essere pianificata e preventivata (c.d. **sistematica**), nel senso che la progettualità deve essere svolta in modo non caotico o decontestualizzato bensì mediante un approccio organizzato;
5. portare a risultati che possano essere riprodotti (c.d. **trasferibile e/o riproducibile**), ovvero sia il progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri

ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.

Si rende, dunque, fondamentale procedere a un'**analisi dettagliata** che miri a valutare, sia sotto un profilo giuridico che tecnico, se le attività condotte in seno a una specifica progettualità avviata dalla impresa possano assumere rilevanza per l'OCSE alla stregua delle informazioni suindicate e delle ulteriori illustrate nelle predette linee guida.

La **compatibilità alle linee guida di Frascati** deve essere valutata in modo concreto e non astratto. Inoltre, la relativa riconducibilità alla prassi internazionalmente riconosciuta dovrà essere adeguatamente ed opportunamente argomentata per non cadere in errori o sviste nonché per tracciare le motivazioni che hanno portato una determinata attività ad essere battezzata come "agevolabile".

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

M1C3 - Turismo e cultura 4.0



Obiettivo generale

Risorse: € 6,68 miliardi

La componente M1-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese modernizzando le infrastrutture materiali ed immateriali del patrimonio artistico
- Migliorare la fruibilità e l'accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione di barriere fisiche e cognitive al patrimonio
- Rigenerare i borghi attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici
- Migliorare la sicurezza sismica e la conservazione dei luoghi di cultura e assicurare il ricovero delle opere d'arte coinvolte da eventi calamitosi
- Rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici
- Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della cultura
- Sostenere la ripresa dell'industria turistica culturale e creativa

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale

Risorse: € 500 milioni

La misura si articola in interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano intesi a migliorare l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali.

Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate.

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

Risorse: € 300 milioni

L'intervento mira a rimuovere le barriere architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di istituzioni culturali italiane. Gli interventi saranno abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei**Risorse: € 300 milioni**

L'intervento è volto a migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati settore culturale/creativo (musei, cinema e teatri italiani, pubblici e privati). Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.

Attuazione:

Ministero della Cultura "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1, Investimento 1.3 - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

La procedura telematica per la compilazione e l'invio delle istanze sarà attiva dalle ore 11 del 27 dicembre 2021 alle ore 16 del 18 marzo 2022."

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi**Risorse: € 1,02 miliardi**

L'investimento mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei tanti piccoli Borghi italiani, centri storici che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano.

Tale investimento è integrato nel "Piano Nazionale Borghi", un programma volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree più lontane dai grandi centri urbani, basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio del turismo. Le azioni sono strutturate intorno a progetti culturali integrati a livello locale.

Gli interventi devono vertere su:

- recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- incoraggiamento della creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Attuazione:

Il Ministro della Cultura, con nota del 9 dicembre 2021, ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi".

Tali Linee di indirizzo individuano una linea di azione specifica dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati con la quale sarà finanziata la realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione o Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

Le Regioni, ai fini di cui sopra, devono presentare al Ministero della Cultura (MIC) entro il 15 marzo 2022 il Progetto di rigenerazione sociale ed economica di un borgo storico, la cui strategia sia coerente con le predette Linee di indirizzo del Ministro della Cultura e con le linee di sviluppo regionali.

Il 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l'Avviso "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei Piccoli Borghi Storici". L'avviso pubblico si riferisce a una delle due linee di azione in cui si articola l'intervento, la Linea B, che mira a realizzare progetti locali di rigenerazione culturale in almeno 229 borghi storici. In particolare, 380 milioni di euro andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 20 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022.

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Risorse: € 600 milioni

L'investimento si pone l'obiettivo di valorizzare gli edifici storici rurali al fine di incrementare l'afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese, ma anche di migliorare la tutela del paesaggio circostante.

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

Risorse: € 300 milioni

L'investimento mira a rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini storici delle città italiane, in particolar modo valorizzando ed evidenziando i beni culturali all'interno di questi.

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Risorse: € 800 milioni

Sarà realizzato un piano di interventi preventivi antisismici per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte.

Si prevede di agire su tre linee:

- mettere in sicurezza prevenendo i danni da terremoto i luoghi di culto;
- restaurare il patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC);
- realizzare depositi dove collocare le opere d'arte coinvolte negli eventi sismici.

Si privilegeranno le regioni del Centro Italia già colpite da eventi sismici importanti.

Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

Risorse: € 300 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Si prevede di agire su tre linee di intervento:

- costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti, costruzione di nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati;
- investimenti innovativi per potenziare le attività di produzione e formazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, anche in termini di nuovi strumenti di produzione audiovisiva, internazionalizzazione e scambi culturali, allestimento di un laboratorio fotochimico per la conservazione delle pellicole;
- attività di sviluppo di infrastrutture ("virtual production live set") ad uso professionale e didattico tramite e-learning, digitalizzazione e modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.

Investimento 3.2: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde

Risorse: € 160 milioni

Due le linee di azione dell'intervento:

- la prima ("Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore") mira a supportare gli operatori culturali e creativi nell'attuazione di strategie digitali e nell'accrescimento delle proprie capacità gestionali;
- la seconda ("Promuovere l'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa") mira a incoraggiare un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale lungo tutta la filiera, riducendo l'impronta ecologica, promuovendo l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in chiave di economia circolare, per orientare il pubblico verso comportamenti ambientali più responsabili.

Investimento 4.1: Hub del turismo digitale

Risorse: € 114 milioni

Obiettivo della misura è la creazione di un Polo del Turismo Digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che permetta all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta. L'investimento finanzia l'infrastruttura digitale, i modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e i servizi digitali di base per le imprese turistiche.

Attuazione:

Bando della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 5 ottobre 2021 n. 567 "Acquisizione di dataset per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia" scaduto il 21 ottobre 2021.

Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

Risorse: € 1,78 miliardi

L'investimento è diretto ad aumentare la qualità dell'ospitalità e potenziare il turismo sostenibile, privilegiando fonti rinnovabili a minor consumo di energia. Gli interventi sono diversi e puntano a migliorare il turismo di montagna sia per le infrastrutture sia per i servizi, ristrutturare gli immobili storici anche grazie all'ingresso di capitali privati, facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori, rinnovare le strutture alberghiere.

La misura comprende una pluralità di interventi, tra cui:

- credito fiscale per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane;
- un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI);
- l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore;
- il potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

Attuazione:

Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) prevede:

- l'istituzione del Fondo Ripresa e Resilienza Italia: finanziamento di progetti di turismo sostenibile;
- l'istituzione della sezione speciale turismo nel fondo di garanzia per le PMI;
- un credito di imposta dell'80% e un contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro a favore delle imprese turistiche per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili;
- un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator;
- l'istituzione di un Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese.

Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici

Risorse: € 500 milioni

L'obiettivo dell'investimento è di sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma e per i percorsi nazionali meno noti.

L'investimento si compone di sei linee di intervento:

1. "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto valore storico e architettonico della città di Roma;
2. "Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici;
3. #LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche;
4. #Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane;
5. #Roma 4.0, vertente su digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti;
6. #Amanotesa, volta all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (quali mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali) attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla pubblica autorità.

Riforma 2: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche

L'obiettivo della riforma è dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.

[Tabella Riforme -Professioni](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare



Obiettivo generale

Risorse: € 5,27 miliardi

La componente M2-C1 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare;
- sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile;
- sviluppare progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili).

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Risorse: € 1,5 miliardi

Questo investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Attuazione

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 396 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 117/MATTM del 24 novembre 2021).

Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:

- Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata" (dotazione finanziaria 600 milioni di euro);
- Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro);
- Linea di intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro).

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Per tutte e tre le linee di intervento, le proposte possono essere presentate dal 14 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economica circolare**Risorse: € 600 milioni**

Questo investimento prevede il sostegno a progetti altamente innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti da filiere strategiche come le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, inclusi pannelli fotovoltaici e pale eoliche), l'industria della carta e del cartone, il tessile, le plastiche.

Attuazione

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 118/MATTM del 24 novembre 2021). Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:
 - Linea di intervento A “Ammodernamento (anche con ampliamento degli impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.
 - Linea di intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro).

Le proposte possono essere presentate dal 16 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

- Linea di intervento C “Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs) compresi i rifiuti di plastica c.d. Marine litter” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 20 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022.
- Linea di intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. Textile Hubs” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 21 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022.

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo**Risorse: € 800 milioni**

Obiettivo della misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare mediante l'utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

L'intervento sostiene:

- investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari);
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici;
- l'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain).

- (*) Per questo investimento sono previsti ulteriori previsti ulteriori 1,2 miliardi di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

[Consulta il documento su One FISCALE](#)

[Consulta il documento su One HSE](#)

Investimento 2.2: Parco agrisolare

Risorse: € 1,5 miliardi

La misura sostiene gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di:

- rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati;
- creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento;
- installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Risorse: € 500 milioni

L'investimento sostiene, attraverso contributi in conto capitale:

- l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (es. riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40% a seconda dei casi applicativi);
- l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0;
- l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni;
- l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva.

Investimento 3.1: Isole verdi

Risorse: € 200 milioni

Questo investimento prevede il finanziamento e l'attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti in materia di energia (quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili, e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti).

Attuazione:

Ministero della Transizione Ecologica, Decreto del Direttore Generale per il clima, l'energia e l'aria 25 novembre 2021 "Programma Isole Verdi, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2021, n. 296.

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: clea@pec.minambiente.it entro e non oltre le ore 24:00 del 13 aprile 2022.

Investimento 3.2: Green communities

Risorse: € 135 milioni

L'investimento mira a sostenere la nascita e la crescita di 30 Green Communities, cioè comunità locali coordinate e associate tra loro, che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

Risorse: € 30 milioni

Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per sensibilizzare alle sfide ambientali e climatiche.

I contenuti digitali saranno costituiti da podcast, lezioni video per le scuole, video e articoli.

Sarà resa disponibile anche una piattaforma online con tutto il materiale educativo più rilevante sulle tematiche ambientali, e verranno coinvolti influencer e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare

La riforma prevede l'aggiornamento della strategia nazionale entro giugno 2022.

Con la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare", incentrata su ecoprogettazione ed ecoefficienza, si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio", supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040. Nello specifico la nuova strategia interesserà anche le seguenti aree di intervento: ecoprogettazione ed innovazione di prodotto, bioeconomia, blue economy, materie prime critiche.

La nuova strategia comprenderà le seguenti misure:

- un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa consentire, da un lato, lo sviluppo di un mercato delle materie prime seconde, dall'altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti;
- lo sviluppo di sistemi di incentivazione fiscale per supportare l'utilizzo di materiali derivanti dalle filiere del riciclo;
- una revisione del sistema di tassazione per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento in discarica;
- la promozione del diritto al riuso e alla riparazione;
- la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare il raggiungimento degli obiettivi comunitari;
- il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali Minimi e l'applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, RAEE);
- il supporto allo sviluppo di progetti di simbiosi industriale, anche attraverso strumenti normativi e finanziari.

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Questa riforma prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta.

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali

Questa riforma consiste nel supporto tecnico del Governo alle autorità locali (Regioni, Province, Comuni) per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti e per le procedure di gara.

Il supporto per le procedure di gara deve garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento delle procedure competitive al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici.

L'assistenza tecnica copre anche gli appalti pubblici verdi.

[Tabella Riforme - Strategia nazionale per l'economia circolare](#)



HSE MANAGER

IL MIO OBIETTIVO PIANIFICARE LA SOSTENIBILITÀ

One HSE È LA NUOVA SOLUZIONE WOLTERS KLUWER PER GLI HSE MANAGER

La nuova soluzione di informazione, aggiornamento e pratica professionale che ti garantisce risposte, soluzioni e strumenti operativi per tutte le fasi della tua attività. Un motore di ricerca intelligente, guide pratiche e approfondimenti dei migliori esperti, adempimenti, sanzioni, modulistica, procedure, check list, supporti didattici personalizzabili, consultabili da qualunque device.

Grazie a One HSE sei sempre al passo con l'evoluzione normativa e tecnica, velocizzi e migliori la qualità del tuo lavoro garantendo la compliance HSE.

Scopri di più su one.it/hse

One HSE FA GRANDE LA DIFFERENZA

M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile



Obiettivo generale

Risorse: € 23,78 miliardi

La componente M2-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione.
- Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi.
- Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali.
- Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).
- Sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Risorse: € 1,10 miliardi

Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Risorse: € 2,20 miliardi

L'investimento mira a sostenere le comunità energetiche, cioè le coalizioni organizzate di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali. Le comunità possono avere una composizione molto varia (cooperative, associazioni senza scopo di lucro, condomini, attività commerciali e imprese del territorio...).

In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso offshore)**Risorse: € 675 milioni**

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici galleggianti con una capacità di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e di altrettanti impianti da 100 MW integrati con combinazione di varie tecnologie²⁹, nonché delle infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali).

Investimento 1.4: Sviluppo biometano**Risorse: € 1,92 miliardi**

L'investimento si propone di:

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli già esistenti verso la produzione di biometano per l'industria, i trasporti e il riscaldamento;
- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a metano/biometano e dotati di attrezzi per l'agricoltura di precisione;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nel terreno.

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid**Risorse: € 3,61 miliardi**

L'intervento è finalizzato ad aumentare l'affidabilità, la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico nazionale, così da portare ad almeno 4.000 MW la quantità di energia proveniente da impianti di fonti rinnovabili (FER), convertire all'elettrificazione dei consumi almeno 1.500.000 utenti e aprire nuovi scenari in cui potranno avere un ruolo anche i prosumer, i consumatori-produttori di energia.

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si concretizza in interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione, agli eventi meteorologici estremi (vento/caduta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici), nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate.

Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si pone l'obiettivo di creare 10 hydrogen valleys, cioè aree industriali con economia in parte basata su idrogeno, per promuovere a livello locale la produzione e l'uso di H₂ nell'industria e nei trasporti.

Per contenere i costi verranno utilizzate aree dismesse già collegate alla rete elettrica, per installare in una prima fase elettrolizzatori per la produzione di idrogeno mediante sovra-generazione FER o produzione FER dedicata nell'area.

Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Risorse: € 2 miliardi
L'investimento è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).	
Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Risorse: € 230 milioni
L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in aree di servizio autostradali, vicino ai porti e in prossimità dei terminal logistici.	
Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Risorse: € 300 milioni
L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde e/o di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno.	
Il primo passo sarà lo sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione (grado di maturità tecnologica 5-7) e di sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità tecnologica 3-5).	
La priorità verrà data alle aree in cui sono possibili sinergie con i distributori per camion a lungo raggio, così da aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e ridurre i costi di produzione.	
Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Risorse: € 160 milioni
L'investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni: <ul style="list-style-type: none"> • produzione di idrogeno verde e pulito; • tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettro-carburanti; • celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; • sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. 	
Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	Risorse: € 600 milioni
L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che gli investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.	
Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Risorse: € 600 milioni
L'investimento punta a realizzare 11 km di rete destinata alla metropolitana, 85 km di rete destinata ai tram, 120 km di filovie e 15 km di funivie.	

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica**Risorse: € 741,3 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo di infrastrutture necessarie per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il numero dei veicoli (pubblici e privati) a emissioni zero e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, realizzando entro il 2026 oltre 20.000 punti di ricarica rapida in autostrada e nei centri urbani.

Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi**Risorse: € 3,639 miliardi(*)**

La misura prevede tre interventi:

- rinnovo flotta regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti;
- rinnovo flotta treni per trasporto regionale e intercity con mezzi a propulsione elettrica e a idrogeno;
- rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco con veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a biometano.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori **600 milioni** di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. 59/2021 (convertito in legge).

Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie**Risorse: € 1 miliardo**

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante due progetti:

- il primo verte sulle competenze tecnologiche necessarie per mettere in funzione impianti manifatturieri in questi due settori;
- il secondo riguarda gli stabilimenti industriali per la produzione di pannelli flessibili.

La gestione della misura è affidata a Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo economico.

Investimento 5.2: Idrogeno**Risorse: € 450 milioni**

L'investimento punta a espandere il mercato dell'idrogeno realizzando in Italia un grande impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le molecole dell'acqua separando l'idrogeno dall'ossigeno.

Investimento 5.3: Bus elettrici**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.

Attuazione:

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 29 novembre 2021, n. 478 "Misura M2C2-Investimento 5.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi", Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2022, n. 6.

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

Risorse: € 250 milioni

L'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione di un fondo dedicato da 250 milioni di euro ("Green Transition Fund", GTF) con una strategia di investimento focalizzata ad esempio su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

La riforma prevede le seguenti azioni:

- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal. Il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[Tabella Riforme - Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore](#)

Riforma 2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni.

[Tabella Riforme - Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile](#)

Riforma 3: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico teso a promuovere l'idrogeno come fonte di energia rinnovabile. Tale quadro deve includere:

- regolamenti tecnici di sicurezza in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;
- una procedura di autorizzazione accelerata con uno sportello unico per ottenere l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala (per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW);
- la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete;
- un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori;
- procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura Padana fino agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;
- il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.

[Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno](#)

Riforma 4: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno

La riforma consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

[Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno](#)

Riforma 5: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa

La riforma consiste nell'adozione di una normativa che attribuisca competenze chiare per l'approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale e nella semplificazione della procedura di pagamento.

[Tabella Riforme - Semplificazione trasporto pubblico locale](#)

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici



Obiettivo generale	Risorse: € 15,36 miliardi
<p>La componente M2-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aumento dell'efficiamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato; 2) stimolo agli investimenti locali, creazione di posti di lavoro, promozione della resilienza sociale ed integrazione delle energie rinnovabili. 	
Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	Risorse: € 800 milioni
<p>L'investimento prevede la progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; • l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; • la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti; • lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità. <p>Attuazione: Avviso del MIUR per entrare a far parte della Green Community, nell'ambito del Piano RiGenerazione Scuola – Scadenza: 15 ottobre 2021.</p>	
Investimento 1.2: Efficiamento degli edifici giudiziari	Risorse: € 411,7 milioni
<p>La misura si pone l'obiettivo di intervenire su 48 edifici giudiziari entro la metà del 2026 efficientando 290.000 mq (con un risparmio pari a circa 2.500 tCO2 e 0,7 Ktep all'anno con conseguente riduzione delle emissioni di 2,4Kt CO2 l'anno).</p> <p>L'intervento si focalizza sull'efficientamento e sulla manutenzione di beni esistenti.</p>	

Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici**Risorse: € 13,95 miliardi (*)**

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica.

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Agevolati anche interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 4,56 miliardi euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

Attuazione:

Il disegno di legge di bilancio 2022 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento**Risorse: € 200 milioni**

L'investimento finanzia 20 progetti per lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento o l'estensione a nuovi utenti di quelle già esistenti la costruzione di impianti/connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW.

Viene data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.

Si articola in quattro azioni principali:

Lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici: il portale deve sostenere i cittadini e gli operatori nella gestione dei progetti di efficientamento energetico e deve essere una comoda fonte di informazioni per i decisori politici. Deve contenere informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare nazionale, che dovrebbero aiutare le imprese e i cittadini a decidere di migliorare il rendimento energetico dei loro immobili. Deve essere istituito uno sportello unico per fornire assistenza e tutte le informazioni utili ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la mappatura energetica degli edifici, la conformità alla normativa settoriale, la valutazione del potenziale di efficienza e la selezione delle priorità d'intervento, compresi i piani di riconversione in fasi, la selezione degli strumenti promozionali più appropriati allo scopo e la formazione delle competenze professionali.

Rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile. Il Piano d'informazione e formazione deve tenere conto della necessità di sviluppare sia iniziative specifiche volte a colmare le lacune informative degli utenti finali nel settore residenziale, sia adeguate attività di formazione sugli incentivi e sugli interventi più efficaci per le imprese che offrono servizi energetici, per quelle che effettuano interventi e per gli amministratori di condominio. Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto delle esigenze derivanti dalla misura del Superbonus, al fine di massimizzarne l'efficacia e gettare le basi per una cultura duratura dell'efficienza nel settore dell'edilizia.

Aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica: Con la revisione delle disposizioni di legge relative all'istituzione e alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e decreto interministeriale del 22 dicembre 2017) devono entrare in vigore modifiche volte a promuovere il potenziamento e un maggiore utilizzo delle risorse disponibili.

Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC: Si deve effettuare un riesame regolamentare volto a promuovere una gestione più efficiente delle risorse specificamente destinate al programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC).

[Tabella Riforme - Transizione ecologica](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Superbonus e bonus edilizi: come cambia il calendario delle agevolazioni

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo, Giulia Spigariol, Stefano Mazzocchetti - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

[Torna al sommario](#)

La legge di Bilancio 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al DEF, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e le società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Proroga delle agevolazioni fiscali per l'edilizia

Superbonus 110%

Analizzando dapprima le proroghe in tema di superbonus (art. 1, comma 28), il Legislatore riscrive il calendario delle scadenze per l'accesso alla misura rafforzata, intervenendo sul comma 8-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio e provvedendo così ad ampliare l'orizzonte temporale di fruizione dell'agevolazione.

Nello specifico, il nuovo assetto normativo prevede un'estensione:

- al 31 dicembre 2022, per i lavori effettuati da persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'art. 119, su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- al 31 dicembre 2025, con progressiva riduzione della percentuale di detrazione (dal 110% valevole per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al 70% per le spese sostenute nel 2024 fino al 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche di cui alla lettera a) del comma 9, art. 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, e da ONLUS, ODV e APS;
- al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d), art. 119, ossia IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 prossimo gli interventi abbiano nel loro complesso raggiunto un avanzamento pari ad almeno il 60%.

Per le singole unità immobiliari autonome vengono dunque rimossi i vincoli originariamente previsti dal disegno di legge legati alla data di presentazione della CILAS, all'ISEE del proprietario o alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale.

Allo stesso modo, se dalla lettura della prima versione del disegno di legge di Bilancio 2022 emergeva un paradossale disallineamento tra i termini di fruizione relativi agli interventi trainanti e quelli relativi agli interventi trainati, con ricadute critiche ed evidenti problemi di coordinamento normativo, il quadro appena delineato ripristina una coerenza che rischiava di venir meno. Nella versione definitiva il periodo temporale di vigenza dell'agevolazione per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio - incluse le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati nei predetti e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - è allineato alla data di scadenza del beneficio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Nessuna revisione è stata operata per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Per queste ultime l'agevolazione resta infatti limitata alle sole spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 introduce il comma 8-ter nel corpo dell'art. 119 del decreto Rilancio, prevedendo l'estensione generalizzata al 2025 del superbonus 110%, senza décalage di aliquota, per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Di regola, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Bonus ordinari

Con riguardo alle agevolazioni a detraibilità limitata (art. 1, comma 37-42) il legislatore conferma fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni d'imposta previste per i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, che compete ai soggetti IRPEF nella misura del 50% (c.d. bonus casa, che dal 2025 in poi, potrebbe tornare al 36% a regime), da ripartire in 10 anni, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
- interventi antisismici, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, spettante ai soggetti IRPEF o IRES in misura variabile, da ripartire in 5 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
- interventi di risparmio energetico "qualificato", per i quali spetta una detrazione IRPEF o IRES ad aliquota variabile da ripartire in 10 anni;
- interventi straordinari di "sistemazione a verde", con una detrazione ai fini IRPEF del 36% e con limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare (ad uso abitativo), da ripartire in 10 quote annuali;
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", per i soggetti IRPEF, cui spetta una detrazione del 50% con un limite di 10.000 euro nel 2022, e 5.000 nel 2023 e 2024.

Proroga breve invece per il bonus facciate, esteso fino 31 dicembre 2022 ma con intensità

ridotta. Per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o in zona B, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, la detrazione d'imposta per l'annualità 2022 passa infatti dal 90% al 60% delle spese sostenute.

Il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, non viene prorogato rimanendo quindi oggi in vigore esclusivamente nella misura del 110%, laddove l'installazione è ricompresa tra gli interventi "trainati".

La novità assoluta è rappresentata dalla neo introdotta agevolazione destinata al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Con il neo introdotto art. 119-ter, inserito nel decreto Rilancio dal comma 42 della legge di Bilancio 2022, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 75% delle spese sostenute nel corso del 2022, con limiti massimi variabili in funzione della composizione dell'edificio, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Danno diritto al beneficio anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Sconto in fattura e cessione del credito

La legge di Bilancio 2022 garantisce per i soggetti beneficiari delle agevolazioni la possibilità di avvalersi delle opzioni alternative alla fruizione diretta delle detrazioni d'imposta (art. 1, comma 29).

L'operatività dei meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito d'imposta, invero, è prorogata fino al 2025 per le spese che danno diritto al superbonus, mentre per le spese "ordinarie" le opzioni potranno essere esercitate fino al 2024 (dal novero dei bonus ordinari per i quali si potrà procedere all'esercizio dell'opzione alternativa restano esclusi il bonus mobili e il bonus verde).

La Manovra, abrogando il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021) e recuperandone allo stesso tempo i contenuti, conferma l'obbligo dell'asseverazione di congruità e del visto di conformità in caso di utilizzo indiretto dei bonus "minori", con esclusione tuttavia delle opere classificate in "edilizia libera" e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Ad eccezione degli interventi riconducibili al bonus facciate, per cui non sono previste "aree di esenzione", in presenza di almeno uno dei due requisiti alternativi suesposti, pertanto, i predetti adempimenti dal 1° gennaio 2022 non sono più richiesti.

Lo stesso legislatore, altresì, prevede espressamente che i corrispettivi pagati per queste prestazioni professionali, al pari di quanto già indicato nell'ambito del superbonus, rientrano tra gli oneri detraibili nella misura dell'aliquota prevista per le singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Sotto un profilo operativo, inoltre, per quanto attiene all'attestazione di congruità delle spese sostenute, in via interpretativa, la legge di Bilancio ha chiarito che i prezzari individuati

nel DM 6 agosto 2020 - decreto Requisiti - devono ritenersi applicabili anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro delle facciate esterne (bonus facciate), di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus ordinario).

Il legislatore dispone, altresì, che il nuovo decreto del MiTE per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per "taluni beni" sarà emanato entro il 9 febbraio 2022.

Infine, si prevede l'estensione dell'opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito anche ai bonus di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera a), TUIR relativi all'acquisto o costruzione di box auto pertinenziali, per i quali è prevista una agevolazione del 50% su un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro.

Fattori di conversione in energia primaria - Superbonus

Tra le principali novità contenute nella legge di Bilancio 2022, vi è l'estensione del superbonus alle abitazioni servite dal teleriscaldamento (art. 1, comma 43).

Fino alla novella in esame, il superbonus rischiava, di fatto, di essere precluso in tali casi, in quanto gli edifici allacciati al teleriscaldamento, per una questione di carattere tecnico connessa al valore dei fattori di conversione di energia primaria dichiarati dai fornitori di energia, potevano risultare dotati di una classe energetica ingiustificatamente elevata, tale da

rendere impraticabile il passaggio necessario per poter godere del 110%.

In questo contesto si inserisce l'art. 1, comma 43 della legge di Bilancio 2022, con l'obiettivo di rimediare alla situazione di fatto venutasi a creare, ostativa all'accesso al beneficio in questione. Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al par. 12 dell'Allegato A al decreto Requisiti, "per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi."

In tal modo, il Legislatore riporta indietro le lancette dell'orologio ad un momento anteriore rispetto a quello a partire dal quale si è presentato il problema.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa



Obiettivo generale

Risorse: € 11,44 miliardi

La componente M4-C2:

- 1) mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- 2) fornisce sostegno al sistema della ricerca pubblica, alle competenze e alla mobilità dei ricercatori nonché alla cooperazione pubblico-privato a livello nazionale e dell'UE.

Si basa su tre pilastri principali:

- miglioramento della base scientifica;
- forti legami tra imprese e scienza (trasferimento di conoscenze e tecnologia);
- sostegno all'innovazione delle imprese (in particolare PMI, start-up).

Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)

Risorse: € 1,8 miliardi

Il Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 per garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica.

Le principali aree di intervento del PNR riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche).

I progetti finanziati - che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven - sono selezionati dal MUR sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità del progetto di ricerca.

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

Risorse: € 600 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia.

La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori.

Almeno parte del finanziamento sarà collegato all'assunzione di un ricercatore a termine e a brevi periodi di mobilità per attività di insegnamento o ricerca in altre aree d'Italia e all'estero.

Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base**Risorse: € 1,61 miliardi**

L'investimento mira a finanziare fino a un massimo di 15 grandi programmi di ricerca e innovazione, realizzati grazie a collaborazioni tra Università, centri di ricerca e imprese così da promuovere una ricaduta della ricerca scientifica nell'economia reale.

Verranno messi in atto processi di coinvolgimento dei cittadini e di trasferimento di tecnologia e competenze al territorio, alle aziende, alla Pubblica Amministrazione.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 1.3 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies**Risorse: € 1,6 miliardi**

Questa misura mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione.

La selezione avverrà sulla base di bandi competitivi, a cui potranno partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader coordinatore.

Sarà fondamentale per ottenere il finanziamento la creazione o il rinnovo di importanti strutture di ricerca, il coinvolgimento dei privati, **il supporto** alle start-up e alla generazione di spin off.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 1.4 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”

Risorse: € 1,3 miliardi

La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di “leader territoriali di R&I” (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi:

- attività innovative di formazione in sinergia tra università e settore privato mirata alla riduzione del mismatch tra competenze acquisite durante gli studi universitari e quelle richieste dalle aziende
- svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con università e piccole e medie imprese del territorio
- supporto per start-up
- coinvolgimento della comunità locale su temi di sostenibilità e innovazione.

La selezione dei progetti da finanziare avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale;
- l’effettiva attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI;
- la capacità di generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società leader;
- l’effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali.

Attuazione:

- Avviso pubblico del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale per gli ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Il bando è finanziato con risorse comprese nel Fondo complementare pari a 350 milioni di euro (suddivisi in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) – Scadenza: 12 novembre 2021.
- Le linee guida relative all’Investimento 1.5 sono state approvate con decreto del Ministro dell’Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 2.1: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)

Risorse: € 1,3 miliardi

L’obiettivo della misura è di integrare l’attuale fondo IPCEI, di cui all’art. 1 comma 232 della legge di bilancio per il 2020, con risorse aggiuntive.

Attuazione:

- Decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2021 n. 165 .
- Decreti 7 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2021 n. 198.

Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l’innovazione - Horizon Europe

Risorse: € 200 milioni

L’obiettivo della misura è sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell’ambito del programma comunitario Horizon Europe. In particolare, il sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: i) High Performance Computing, ii) Key digital technologies, iii) Clean energy transition; iv) Blue oceans - A climate neutral, sustainable and productive Blue economy; v) Innovative SMEs.

Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria

Risorse: € 350 milioni

L'obiettivo della misura, attuata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), consiste nel sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico.

L'obiettivo del processo di semplificazione e razionalizzazione dei centri auspicato dalla misura è quello di aumentare i servizi tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di punta.

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

Risorse: € 1,58 miliardi

Questa misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo finanzierà la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.

In particolare, la misura finanzierà fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento), con un research manager per ogni infrastruttura.

Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utenti, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 3.1 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 3.2: Finanziamento di start-up

Risorse: € 300 milioni

La misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo nazionale per l'innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo. L'investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 miliardi di euro).

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese

Risorse: € 600 milioni

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:

- l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
- incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di uno hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Nello specifico, la misura, attuata dal MUR, prevede l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità

La riforma sarà attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. La riforma spingerà verso un approccio più sistematico alle attività di R&S, superando l'attuale logica di riassegnazione delle risorse favorendo la condivisione, e sarà orientata alla semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata, con un impatto significativo in quanto si eviteranno la dispersione e la frammentazione delle priorità, grazie anche al supporto dalla prima componente della Missione. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un ruolo fondamentale sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture.

[Tabella Riforme - Istruzione e Ricerca](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

M5C1 – Politiche per il lavoro

Obiettivo generale

Risorse: € 6,66 miliardi

L'obiettivo strategico di questa componente è:

- Aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione adeguata
- Ridurre il mismatch di competenze
- Aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei giovani, in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati

Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

Risorse: € 600 milioni

L'investimento mira a rafforzare i Centri per l'Impiego per garantire l'effettivo servizio a favore di disoccupati e imprese. La misura include investimenti infrastrutturali, lo sviluppo di osservatori regionali del mercato del lavoro e dell'interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e nazionali, l'attività di formazione per gli operatori dei centri.

Investimento 1.2: Creazione di nuove imprese femminili

Risorse: € 400 milioni

L'obiettivo di questa misura è contribuire a innalzare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, sostenere la partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali.

La misura si prefigge di:

- rimodulare gli attuali sistemi di sostegno all'imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia;
- agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali già stabiliti e operanti;
- supportare le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale;
- creare con una mirata attività comunicativa un clima favorevole all'imprenditorialità femminile.

Attuazione:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2021, Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2021 n. 296 del 14 dicembre 2021, recante "Modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie".

Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere

Risorse: € 10 milioni

Questa misura ha lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario retributivo di genere attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese.

Investimento 1.4: Sistema duale**Risorse: € 600 milioni**

La misura migliora l'accesso al mondo del lavoro per i giovani e gli adulti senza diploma, attraverso l'incremento della partecipazione all'educazione formale e a quella professionale nonché alla formazione attraverso il sistema duale, che include anche l'apprendistato.

Investimento 2.1: Servizio Civile Universale**Risorse: € 650 milioni**

L'obiettivo dell'investimento è di rafforzare il Servizio Civile Universale per incrementare il numero di giovani impegnati in attività di formazione non formale e accrescere le loro conoscenze e competenze. La misura include azioni per aumentare la consapevolezza sull'importanza di una cittadinanza attiva, per promuovere l'occupabilità dei più giovani e la coesione sociale con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione

L'obiettivo di questa riforma è realizzare un'offerta ampia di politiche attive e attività di formazione professionale per accompagnare il re-inserimento nel mercato. La riforma riguarderà i lavoratori in transizione, chi percepisce reddito di cittadinanza, NASPI e Cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori. La misura comprende azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare.

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.
Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.
Scopri di più >

Il Fondo impresa femminile ha finalmente regole e procedure

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Dopo mesi di attesa, sono state definite le modalità di intervento del fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021, e rafforzato dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, a sostegno delle **imprese a prevalente partecipazione femminile**. È dunque attuato uno degli interventi più attesi in materia di politiche attive per il lavoro, teso a riequilibrare il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato, specialmente in scenari di crisi come quello attuale, da congiunture che mal favoriscono una pari opportunità sostanziale. La misura è trasversale e interviene sia in sede di nascita dell'impresa che di sviluppo e consolidamento.

Obiettivi e ambito applicativo

Istituito dall'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro, il **Fondo impresa femminile** è inteso "promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile,

la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese".

Forte di un importante endorsement da parte del PNRR, che complessivamente dedica al sostegno dell'imprenditoria rosa 400 milioni di euro, il Fondo ha ricevuto **modalità operative, obiettivi e requisiti di accesso** ad opera del decreto interministeriale 30 settembre 2021, firmato da MiSE di concerto con MeF e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021.

Concretizzando i propositi tipizzati nell'**Investimento 1.2. "Creazione di imprese femminili"**, collocato nella **Missione M5, Componente 1** "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", il Fondo è volto a sostenere imprese femminili di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell'ambito di **due linee d'azione**:

- la prima ha ad oggetto incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili,
- la seconda lo sviluppo e il consolidamento di imprese già attive.

Non solo: il Fondo sostiene anche "azioni per la **diffusione della cultura** e la **formazione imprenditoriale femminile**", ovvero programmi attuati da Invitalia, soggetto gestore, che spaziano dalla promozione del valore dell'imprenditoria

femminile nelle scuole e nelle università, alla diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne, passando per l'orientamento verso percorsi di studio nelle materie STEM, fino alla sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale.

Ad ogni modo, beneficiano degli incentivi della prima categoria le **imprese femminili costituite da meno di 12 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione e le **lavoratrici autonome** in possesso della **partita IVA aperta da meno di un anno** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Al contrario, beneficiano della seconda categoria di incentivi, le aziende costituite da più di 12 mesi e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA da più di un anno.

Possono inoltre presentare domanda, ma solo con riferimento agli incentivi della prima categoria, anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Imprese femminili, vale la pena di specificare, sono le imprese individuali la cui **titolare** è una **donna**, le società di persone (o le cooperative) in cui le donne rappresentino **almeno il 60%** della compagine sociale, ovvero le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

Prima linea d'azione

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla prima linea d'azione, le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi a:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.

Vale la pena sottolineare che le **iniziative** in esame devono essere **realizzate entro ventiquattro mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Una **proroga**, comunque **non superiore a sei mesi**, può essere autorizzata dal soggetto gestore previa motivata richiesta dell'impresa. Inoltre, le iniziative medesime devono prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000 euro al netto dell'IVA.

Gli incentivi in parola assumono la forma del **contributo a fondo perduto**, secondo la seguente articolazione:

- per i programmi che prevedono **spese ammissibili non superiori a 100.000 euro**, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000 euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa

individuale o un'attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000 euro;

- per i programmi che prevedono **spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro**, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla prima linea d'azione le spese relative a:

- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

Seconda linea d'azione

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla seconda linea d'azione le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo

sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei **medesimi settori** sopra elencati.

Anche in questo caso le iniziative devono essere **realizzate entro due anni** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria (con possibile proroga semestrale su motivata richiesta), ma, in questo caso, le iniziative devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda le agevolazioni concedibili, è prevista la seguente articolazione:

- per le imprese femminili costituite da **almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
- per le imprese femminili costituite da **oltre 36 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui al punto precedente, l'articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Anche in relazione alla seconda linea d'azione, costituiscono costi ammissibili le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.

Modalità operative

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**. Le domande di agevolazione dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un'apposita sezione del sito di Invitalia.

L'apertura dei termini e le modalità concrete di presentazione delle domande di agevolazione devono essere ancora definite dal MiSE con successivo provvedimento, con il quale saranno fornite anche le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi ammessi.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)